Anno XLIX – N. 119 – Iscritto nel registro Stampa del Tribunale di Milano (n. 656 del 21 dicembre 2010) – Proprietario: Giunta Regionale della Lombardia – Sede Direzione e redazione: p.zza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano – Direttore resp.: Enrico Gasparini – Web Hosting: Lombardia Informatica S.p.a. - Redazione: tel. 02/6765 int. 4428 – 5748; e-mail: burl@regione.lombardia.it

Serie Ordinaria - Martedì 07 maggio 2019

Regione Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta regionale

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

Decreto dirigente unità organizzativa 30 aprile 2019 - n. 6035
Approvazione dell'avviso per l'attuazione dell'iniziativa Garanzia Giovani fase II in Lombardia - di cui al d.d.g.n. 19738/2018. 2° rimodulazione 2

D.G. Ricerca, innovazione, università, export e internazionalizzazione

Decreto dirigente struttura 3 maggio 2019 - n. 6168
2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020, Azione III.B.1.1. Approvazione del bando per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sulla linea internazionalizzazione in attuazione della l.r. n. 35/2016 e della d.g.r. n. xi/910 del 3 dicembre 2018 4

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

D.d.u.o. 30 aprile 2019 - n. 6035
Approvazione dell'avviso per l'attuazione dell'iniziativa Garanzia Giovani fase II in Lombardia - di cui al d.d.g.n. 19738/2018. 2° rimodulazione

IL DIRIGENTE UO POLITICHE EUROPEE E SISTEMI INFORMATIVI

Visti:

– la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla «Youth Employment Initiative», che rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;

– la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una «garanzia» per i giovani e invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;

– la Decisione di esecuzione C(2014) 4969 dell'11 luglio 2014 che ha approvato il Programma Operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, di seguito con l'abbreviazione «PON YEI»;

– Regolamento delegato (UE) n. 2017/90 della Commissione Europea del 31 ottobre 2016 che approva i costi standard dei servizi di politica attiva del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione dei Giovani (PON YEI), ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 14, par. 1, del reg. (UE) n. 1304/2013;

– la Decisione di Esecuzione C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017 che modifica la Decisione C (2014) 4969 approvando la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani», che ha visto l'incremento della dotazione finanziaria di € 560.000.000 a seguito dell'aggiustamento tecnico al Bilancio europeo a valere sul Fondo sociale europeo e di € 343.021.032 derivanti dal rifinanziamento dell'Iniziativa Occupazione Giovani;

– il Paragrafo 7.2 del Programma Operativo nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani» in cui vengono individuate tutte le Regioni e le Province Autonome come organismi intermedi ai sensi del comma 7, dell'art.123 del Regolamento (UE) n. 1304/2013;

– il decreto Direttoriale n. 22 del 17 gennaio 2018 di Anpal, che ripartisce le risorse del Programma Operativo nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani» tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento per l'attuazione della seconda fase di Garanzia Giovani e, in particolare, stabilisce per Regione Lombardia un importo complessivo pari a € 77.158.685;

– il d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» convertito con modificazioni in legge n. 26/2019 che ha disposto all'art. 9:

- l'erogazione dell'Assegno di ricollocazione ai beneficiari del «Reddito di cittadinanza»;
- la sospensione, fino alla data del 31 dicembre 2021 dell'erogazione dell'Assegno di ricollocazione ai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

– la nota ANPAL del 29 gennaio 2019 avente ad oggetto «ADR NASPI – Indicazioni operative a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4» con la quale viene comunicato che, a partire dal 29 gennaio 2019, è disabilitata nel portale nazionale ANPAL la funzionalità per richiedere nuovi Assegni di ricollocazione Naspi ai sensi dell'art. 23 comma 1 del d.lgs. 150/2015, conseguentemente, a partire da tale data, i disoccupati percettori di Naspi da oltre 4 mesi non hanno possibilità di accesso ad alcuna politica del lavoro finanziata;

– il decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015 e ss.mm. ii. «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale»;

– Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4 del 11 gennaio 2018, che approva che nell'allegato B approva i livelli essenziali delle prestazioni al lavoro da erogare su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 150/2015;

– La deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro n. 43 del 20 dicembre 2018 che approva gli «Standard dei servizi ex art. 9, co. 1, lett. b del d.lgs. 150/2015»;

– la d.g.r. n. X/7763 del 17 gennaio 2018 e il d.d.s. n. 6286 del 7 maggio 2018 relativamente agli Indirizzi Regionali in materia di tirocini;

Richiamati:

- la d.g.r. n. 197 dell'11 giugno 2018 che approva lo schema di convenzione tra l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e Regione Lombardia per l'attuazione della nuova fase dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani;-
- la d.g.r. n. 550 del 2 settembre 2018 che approva il Piano di Attuazione Regionale della II Fase della Garanzia Giovani;-
- il d.d.g. n. 19738 del 24 dicembre 2018 concernente «Approvazione dell'Avviso per l'attuazione dell'Iniziativa Garanzia Giovani II fase in Lombardia»;
- il d.d.u.o. n. 1038 del 29 gennaio 2019 concernente «Approvazione dell'Avviso per l'attuazione dell'Iniziativa Garanzia Giovani II fase in Lombardia» 1° rimodulazione;

Verificato che la l. 26/2019 «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» prevede la sospensione, fino alla data del 31 dicembre 2021 dell'erogazione dell'Assegno di ricollocazione -NASPI- ai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

Preso atto che l'entrata in vigore della l. 132/2018 «Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 113/2018 recante Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'Organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata» non abolisce le disposizioni del d.lgs. n. 142/2015 e ss.mm.ii. «Attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della Direttiva 2013/32/UE;

Dato atto che il summenzionato Regolamento Delegato (UE) n. 2017/90 prevede l'applicazione dei costi standard a tutte le misure del Piano YEI;

Ritenuto pertanto opportuno adeguare al rinnovato quadro delle politiche nazionali summenzionate, l'Avviso per i giovani disoccupati di età compresa tra i 16 e 29 anni che non frequentano un percorso di istruzione e formazione, approvato con il d.d.g. n. 19738/2018, riconoscendo nello specifico:

1. l'universalità di accesso ai percorsi di Garanzia Giovani a tutti i destinatari NEET percettori e non percettori di Naspi, di cui all'art. 9 della l. n. 26/2019;
2. l'accesso al Programma a tutti i giovani NEET richiedenti asilo che si trovano in condizione di regolarità sul territorio nazionale, anche se privi del requisito della residenza, sulla base della normativa vigente in materia;
3. l'estensione del termine per la definizione del Piano di Intervento Personalizzato e la trasmissione della domanda di dote, da uno a quattro giorni dalla sottoscrizione del Patto di servizio, comprendenti il giorno di sottoscrizione del Patto di servizio e i tre giorni successivi;
4. l'obbligatorietà nella fase rendicontativa della trasmissione a sistema, della relazione sulle attività svolte da parte dell'operatore accreditato, per le misure 1C e 3 a sostegno dell'effettività dei servizi resi/erogati;

Viste:

– la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

– la d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento organizzativo 2018», con cui sono stati sono stati definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge 136/2010, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Verificato inoltre che gli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 sono stati già assolti in sede di adozione del decreto n. 19738/2018;

Dato atto che sono state rispettate e previste le regole e e procedure di cui alla policy in materia di privacy By Design previste cn la d.g.r. n. 7837 del 12 febbraio 2018 e che le stesse sono state applicate in modo puntuale per il trattamento dati, e che sono state soggette a verifica sul collaudo/test funzionale e verifica da parte del Data Protection Officer;

DECRETA

1. di ampliare a seguito del rinnovato quadro delle politiche nazionali, il d.d.g. n. 19738/2018 e ss.mm.ii. nelle parti relative ai destinatari delle Misure del Programma Garanzia Giovani fase II in Lombardia, assicurando l'accesso:

a) ai giovani NEET percettori e non percettori di Naspi, ai sensi della l. 26/2019 «Disposizioni urgenti in materia di Reddito di Cittadinanza e di pensioni»;

b) ai giovani NEET richiedenti asilo che, pur privi del requisito della residenza, e in possesso di tutti gli altri requisiti d'accesso al Programma, sono in condizioni di regolarità sul territorio nazionale sulla base della normativa vigente in materia;

2. di estendere a seguito del dovuto adeguamento normativo, il termine per la definizione del Piano di Intervento Personalizzato e per la trasmissione della domanda di dote da uno a quattro giorni dalla sottoscrizione del Patto di servizio, comprendenti il giorno di sottoscrizione del Patto di servizio e i tre giorni successivi;

3. di integrare nella fase di rendicontazione, da parte degli operatori accreditati di cui alle l.l.r.r. n. 19/2007 e n. 9/2018, al fine della piena applicazione del Regolamento Delegato CE 2017/90, la documentazione attestante l'effettiva erogazione dei servizi per le misure 1C e 3 con la relazione obbligatoria sulle attività svolte;

4. di confermare che il testo del d.d.g. n. 19738/2018 ad eccezione degli adeguamenti alle evoluzioni delle normative nazionali, summenzionati ai punti 1. 2. 3, rimane invariato;

5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è già avvenuta in sede di adozione del decreto n. 19738/2018;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - sezione bandi e sul sito Garanzia Giovani di Regione Lombardia www.garanziagiovani.regione.lombardia.it.

La dirigente
Monica Muci

D.G. Ricerca, innovazione, università, export e internazionalizzazione

D.d.s. 3 maggio 2019 - n. 6168
2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020, Azione III.B.1.1. Approvazione del bando per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sulla linea internazionalizzazione in attuazione della l.r. n. 35/2016 e della d.g.r. n. xi/910 del 3 dicembre 2018

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE SUI MERCATI ESTERI

Visti:

- il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 Consiglio (di seguito per brevità, «il regolamento FESR»);
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (di seguito per brevità, «il regolamento generale»);
- il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*» e il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo ed in particolare gli artt.1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (soglia), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo), 6 (controllo);
- il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca Consiglio (di seguito per brevità, «il Regolamento delegato»);
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 che reca modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit e organismi intermedi (di seguito per brevità, «il Regolamento di esecuzione»);
- il regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, «i Fondi SIE») e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi al fine di affrontare il problema della disoccupazione ed a incentivare la competitività e la crescita economica;
- la Decisione C (2018)598 che modifica la Decisione C(2014) 8021 che approva determinati elementi dell'Accordo di Partenariato con l'Italia adottata dalla Commissione in data 8 febbraio 2018;
- la Fiche EGESIF n. 15-0021-01 del 26 novembre 2015 avente oggetto «Guidance for Member States on Article 42(1)(d) CPR– Eligible management costs and fees»;
- il d.p.r. n. 22 del 5 febbraio 2018 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020»;
- il Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 a valere sulle risorse del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final che prevede, nell'ambito dell'Asse Prioritario III «Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese», l'Azione 3.b.1.1 (3.4.1 dell'AP) «Progetti di promozione dell'export, destinati a imprese e loro forme aggregate su base territoriale o settoriale» (di seguito per brevità, «l'Azione»);
- la Presa d'atto della I riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) con d.g.r. n. X/6983 del 31 luglio 2017 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2017) 4222 del 20 giugno 2017;
- la Presa d'atto della II riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) con d.g.r. n. XI/549 del 24 settembre 2018 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2018) 5551 del 13 agosto 2018;
- la Presa d'atto della III riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) con d.g.r. n. XI/1236 del 12 febbraio 2019 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2019)274del 23 gennaio 2019;
- la Valutazione ex Ante a sostegno dell'attivazione del Fondo Internazionalizzazione elaborata in conformità alle previsioni di cui all'art. 37 del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, e presentata a scopo informativo al Comitato di Sorveglianza POR FESR e FSE 2014-2020, istituito con d.g.r. n. X/3252 del 6 marzo 2015;

Rilevato che con decreto dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 n. 2044 del 21 marzo 2016 (e s.m.i.) è stato costituito il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014 – 2020 tra i cui compiti sono ricompresi l'esame e approvazione della metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;

Richiamati:

- la legge regionale 19 febbraio 2014, n.11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» la quale, tra l'altro ha l'obiettivo di promuovere il mercato e di sostenere l'export lombardo attraverso la capacità delle imprese ad ampliare le proprie prospettive di business anche sui mercati esteri, consolidando nel territorio l'attività di ricerca e sviluppo e favorendo la collaborazione non delocalizzativa con le imprese straniere; la tutela della proprietà intellettuale e la sensibilizzazione dei consumatori; la tutela e la promozione dei prodotti tipici locali e delle produzioni industriali delle imprese della Lombardia anche a livello internazionale;
- i criteri di selezione dell'Azione III.3.b.1.1 «Progetti di promozione dell'export destinati ad imprese e loro forme aggregate su base territoriale o settoriale» approvati dal Comitato di Sorveglianza POR FESR 2014-2020 tramite procedura scritta conclusasi il 27 luglio 2015;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018, che promuove il sostegno all'internazionalizzazione ed all'export delle imprese e mira a definire e promuovere una strategia di sostegno alle imprese nel loro percorso di internazionalizzazione

e consolidamento su nuovi mercati esteri, sia in termini di know how e servizi che di risorse e garanzie, valorizzandone competenze, conoscenze, creatività e innovazione;

Dato atto che il Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 di Regione Lombardia:

- prevede nell'ambito dell'Asse III «Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese», l'obiettivo specifico 3.b.1 «Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi», finalizzato a rafforzare i processi di internazionalizzazione delle imprese singole o associate e ad aumentare il livello di attrattività del territorio lombardo, in attuazione del quale è compresa l'azione 3.b.1.1 (3.4.1 dell'AP) «Progetti di promozione dell'export, destinati a imprese e loro forme aggregate su base territoriale o settoriale»;
- stabilisce un'allocazione di risorse sull'Asse III pari complessivamente ad euro 294.645.000 (circa il 30% della dotazione finanziaria del Programma) al fine di sostenere la competitività delle PMI;
- attribuisce una funzione rilevante agli strumenti finanziari nell'ambito dell'attuazione del Programma;

Viste:

- la legge regionale del 29 dicembre 2016 n. 35 – «Legge di Stabilità 2017 – 2019, che all'art. 1 comma 4 istituisce un Fondo per la concessione di finanziamenti agevolati destinati alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi, con una dotazione iniziale pari a euro 13.000.000,00 nel 2017 (di seguito «Fondo Internazionalizzazione»);
- la d.g.r. n. XI/910 del 3 dicembre 2018 avente ad oggetto «Determinazioni in merito al POR FESR 2014-2020: istituzione della misura «Linea Internazionalizzazione» a valere sull'Asse III Azione III.B.1.1 e approvazione dei relativi criteri applicativi», con la quale Regione Lombardia:
  - istituisce la Misura «Linea Internazionalizzazione» e approva i relativi criteri applicativi;
  - individua Finlombarda S.p.A. quale soggetto gestore del Fondo Internazionalizzazione;
  - stabilisce che la dotazione finanziaria iniziale - prima finestra della Misura «Linea Internazionalizzazione» è pari ad euro 7.000.000,00, a valere sul Fondo Internazionalizzazione, comprensiva dei costi di gestione del relativo Fondo;
  - specifica che i soggetti che intendano presentare domanda a valere sulla misura potranno farlo in via telematica tramite sistema informativo regionale;
  - dà mandato al Direttore Generale della Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione, in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, per la sottoscrizione dell'Accordo di Finanziamento con Finlombarda per la gestione del Fondo (di seguito per brevità, «l'Accordo di Finanziamento o l'Accordo»);
  - la legge regionale n. 24 del 28 dicembre 2018, n. 25 «Bilancio di previsione 2019 – 2021» (legge di stabilità 2019/2021), che definisce lo stanziamento dei capitoli di riferimento dell'iniziativa;

Verificato che la suddetta dotazione finanziaria pari ad Euro 7.000.000,00 è suddivisa sui seguenti capitoli e sulle seguenti annualità ed è allineata agli stanziamenti definiti nel Bilancio di Previsione 2019-2021, nel rispetto del principio della competenza finanziaria rafforzata:

- anno 2019 complessivi Euro € 3.519.000,00 così suddivisi:
  - Euro 1.750.000,00 sul capitolo 14.01.203.010840 POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - COMPETITIVITÀ - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE, che presenta la necessaria disponibilità;
  - Euro 1.225.000,00 sul capitolo 14.01.203.010856 POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - COMPETITIVITÀ - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE, che presenta la necessaria disponibilità;
  - Euro 525.000,00 sul capitolo 14.01.203.010874 POR FESR 2014 - 2020 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITÀ - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE, che presenta la necessaria disponibilità;
  - Euro 9.500,00 sul capitolo 14.01.103.12967 POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - COMPETITIVITÀ - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE , che presenta la necessaria disponibilità;
  - Euro 6.650,00 sul capitolo 14.01.103.12968 POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - COMPETITIVITÀ - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE, che presenta la necessaria disponibilità;
  - Euro 2.850,00 sul capitolo 14.01.103.12969 POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITÀ - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE, che presenta la necessaria disponibilità;
- anno 2020 complessivi Euro 3.069.070,56 così suddivisi:
  - Euro 1.497.035,28 sul capitolo 14.01.203.010840 POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - COMPETITIVITÀ - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE, che presenta la necessaria disponibilità;
  - Euro 1.047.924,70 sul capitolo 14.01.203.010856 POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - COMPETITIVITÀ - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE, che presenta la necessaria disponibilità;
  - Euro 449.110,58 sul capitolo 14.01.203.010874 POR FESR 2014 - 2020 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITÀ - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE, che presenta la necessaria disponibilità;
  - Euro 37.500,00 sul capitolo 14.01.103.12967 POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - COMPETITIVITÀ - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE , che presenta la necessaria disponibilità;
  - Euro 26.250,00 sul capitolo 14.01.103.12968 POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - COMPETITIVITÀ - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE, che presenta la necessaria disponibilità;
  - Euro 11.250,00 sul capitolo 14.01.103.12969 POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITÀ - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE, che presenta la necessaria disponibilità;
- anno 2021 complessivi Euro 142.000,00 così suddivisi:
  - Euro 71.000,00 sul capitolo 14.01.103.12967 POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - COMPETITIVITÀ - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE , che presenta la necessaria disponibilità;
  - Euro 49.700,00 sul capitolo 14.01.103.12968 POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - COMPETITIVITÀ - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE, che presenta la necessaria disponibilità;
  - Euro 21.300,00 sul capitolo 14.01.103.12969 POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITÀ - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE, che presenta la necessaria disponibilità;
- anno 2022 complessivi Euro 269.929,44 così suddivisi:
  - Euro 134.964,72 sul capitolo 14.01.103.12967 POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - COMPETITIVITÀ - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE , che presenta la necessaria disponibilità;
  - Euro 94.475,30 sul capitolo 14.01.103.12968 POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - COMPETITIVITÀ - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE, che presenta la necessaria disponibilità;
  - Euro 40.489,42 sul capitolo 14.01.103.12969 POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITÀ - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE, che presenta la necessaria disponibilità;

Stabilito che la dotazione della misura potrà essere successivamente incrementata fino a Euro 13.000.000,00, pari alla dotazione del Fondo per la concessione di finanziamenti agevolati destinati alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi istituito con legge regionale del 29 dicembre 2016, n. 35 a seguito di valutazione dell'efficacia e dell'impatto dell'intervento sul mondo imprenditoriale;

Richiamati:

- l'art.2 co. 2 della l.r. n. 11 del 19 febbraio 2014 emendato dall'art. 11 della l.r. n. 37 del 28 dicembre 2017 (Collegato 2018) in merito alla determinazione delle garanzie fideiussorie;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» che all'art. 1, commi 125-129 prevede l'obbligo per le imprese beneficiarie di contributi pubblici superiori a Euro 10.000 di evidenziare gli stessi all'interno della nota integrativa del bilancio d'esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato;

- la d.g.r. n. XI/675 del 24 ottobre 2018 che determina il Quadro Cauzionale e la Metodologia di Credit Scoring da applicare in attuazione dell'art. 2 co. 2 della l.r. 11/2014;

Richiamate inoltre:

- la d.g.r. n. XI/1121 del 28 dicembre 2018 che approva, tra gli altri, i programmi pluriennali delle società ed i prospetti di raccordo 2019-2021 degli enti dipendenti e delle società in house di cui all'Allegato 1 sez. 1della l.r. 27 dicembre 2006 , n. 30, tra cui Finlombarda s.p.a.;
- la d.g.r. n. XI/1388 del 18 marzo 2019, avente oggetto «Aggiornamento del prospetto di raccordo attività 2019-2021 di Finlombarda s.p.a. – integrazione delle attività relative alla gestione del fondo a valere sulla linea internazionalizzazione»;

Visti:

- la proposta di Accordo di finanziamento per la gestione del Fondo Internazionalizzazione approvata con decreto n. 4359 del 29 marzo 2019;
- l'Accordo di finanziamento per la gestione del Fondo Internazionalizzazione sottoscritto in data 2 maggio 2019, con il quale si stabiliscono le modalità secondo cui Finlombarda s.p.a. dovrà svolgere le funzioni di soggetto gestore del Fondo per la concessione di finanziamenti agevolati destinati alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi, operando in base a specifiche disposizioni della Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020;

Ritenuto pertanto, in attuazione della citata d.g.r. n. XI/910 del 3 dicembre 2018, di approvare il «Bando per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sulla Linea internazionalizzazione», finalizzato a supportare la realizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi da parte delle PMI per sviluppare e/o consolidare la capacità di azione delle imprese lombarde nei mercati esteri, secondo le modalità riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

Considerato che nel caso di azioni che possono configurarsi come aiuto indiretto alle imprese tale aiuto sarà concesso ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;

Visti:

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 31 maggio 2017 n. 115 che, ai sensi dell'articolo 52 comma 6 della legge n. 234/2012, adotta il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- il decreto direttoriale del 28 luglio 2017, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), che sancisce la data del 12 agosto 2017 per l'entrata in funzione del RNA;

Dato atto che gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti delle informazioni e dei dati individuati dal suddetto Regolamento, previsti dall'art. 2 comma 2 del decreto direttoriale 28 luglio 2017, sono in carico al dirigente della Struttura Competitività delle Imprese sui mercati esteri;

Dato atto che:

- sono ammissibili i progetti riguardanti programmi integrati di sviluppo internazionale, tesi alla creazione di un portafoglio articolato di servizi e attività per la partecipazione a iniziative finalizzate ad avviare in maniera strutturata e/o consolidare il proprio business nei mercati esteri attraverso lo sviluppo e/o il consolidamento della presenza e della capacità d'azione delle PMI;
- l'agevolazione si configura come finanziamento a medio-lungo termine erogato esclusivamente a valere sulle risorse del Fondo;
- il finanziamento può concorrere sino all'80% della spesa complessiva ammissibile del Progetto.

Ritenuto altresì che le imprese, intese come impresa unica, ai sensi dell'art. 2.2 del reg UE 1407/2013, in fase di adesione alle azioni del programma che possono configurarsi quale aiuto, devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attesti di non appartenere ai settori esclusi di cui all'art. 1 del reg. (UE) n. 1407/2013;
- informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti;
- attesti di non essere in stato di fallimento, liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

Ritenuto che la presente azione non è rivolta alle imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

Ritenuto inoltre che, ai sensi dell'art. 1 lett. d) del reg. 1407/13, le azioni e le spese relative al programma in oggetto non sono riferite ad esportazioni né all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non sono agevolate iniziative che riguardino direttamente o indirettamente la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo;

Ritenuto che nel rispetto dei principi generali del reg. 1407/2013 e delle specifiche esclusioni previste all'art. 3 del reg. 1301/2013, la concessione dell'aiuto non è rivolto alle imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 del reg. (UE) n. 1407/2013;

Rilevato che il bando prevede una procedura valutativa a sportello con una fase di istruttoria formale e una fase di istruttoria di merito, composta da un'istruttoria tecnica e un'istruttoria economico-finanziaria;

Dato atto che le domande di adesione dovranno essere presentate esclusivamente per mezzo della piattaforma informativa Bandi online raggiungibile all'indirizzo www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 12:00 del giorno 22 maggio 2019.

Acquisito nella seduta del 19 marzo 2019, il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato C) della d.g.r. n. 6777 del 30 giugno 2017;

Acquisiti inoltre i pareri:

- dell'Autorità Ambientale in data 28 marzo 2019;
- del Comitato di coordinamento della Programmazione europea in data 29 marzo 2019;
- dell'Autorità per le pari opportunità in data 17 aprile 2019;
- dell'Autorità di gestione del POR-FESR 2014-2020 in data 17 aprile 2019.

Vista la comunicazione del 28 marzo 2019 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Richiamati altresì:

- la d.g.r. n. 5 del 4 aprile 2018 che approva il I Provvedimento Organizzativo 2018 con cui, ai fini della definizione della nuova organizzazione di impianto della XI Legislatura, sono costituite le Direzioni Generali, tra le quali la Direzione Generale «Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione»;
- la d.g.r. n. XI/294/2018 del 28 giugno 2018 che individua la dr.ssa Milena Bianchi quale dirigente della Struttura Competitività delle imprese sui mercati esteri;
- il decreto dell'Autorità di Gestione n. 10575 del 20 luglio 2018, così come integrato con d.d.u.o. n. 11266 del 31 luglio 2018, che nomina la dr.ssa Milena Bianchi quale Responsabile dell'Asse 3 POR FESR 2014-2020 per l'azione 3.b.1.1;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di

sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Viste:

- la legge regionale 34/78 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché il Regolamento di contabilità e la l.r. 43/2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020;
- la legge regionale n.20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di approvare il «bando per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sulla Linea internazionalizzazione», finalizzato a supportare la realizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi da parte delle PMI per sviluppare e/o consolidare la capacità di azione delle imprese lombarde nei mercati esteri, secondo le modalità riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre che le domande di adesione dovranno essere presentate esclusivamente per mezzo della piattaforma informativa Bandi online raggiungibile all'indirizzo www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 12:00 del giorno 22 maggio 2019.

3. di prevedere che la misura sarà attuata nel rispetto del regolamento (UE) n.1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti «de minimis»), 4 (calcolo dell'ESL) e 6 (controllo);

4. di attestare che successivamente all'approvazione del presente atto, degli atti discendenti ed in particolare contestualmente all'approvazione dei provvedimenti di concessione, si provvederà alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale regionale – sezione amministrazione trasparenza - ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi, nonché sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it).

La dirigente
Milena Bianchi

Allegato A

REGIONE LOMBARDIA

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020
OBIETTIVO "INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE"

(cofinanziato con il FESR)

ASSE PRIORITARIO III – PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Azione III.3.B.1.1 - Progetti di promozione dell'export, destinati a imprese e loro forme aggregate su base territoriale o settoriale

BANDO

Linea Internazionalizzazione

Bando per la presentazione delle domande di finanziamento

a valere sulla Linea Internazionalizzazione

in attuazione della

L.r. n. 35/2016 e della D.G.R. n. XI/910 del 3 dicembre 2018

INDICE

A.1 Finalità e obiettivi
A.2 Riferimenti normativi
A.3 Soggetti Beneficiari
A.4 Soggetto Gestore
A.5 Dotazione finanziaria
B.1 Caratteristiche dell'agevolazione
B.1.a Fonti di finanziamento
B.1.b Entità e forma dell'agevolazione
B.1.c Regime di aiuto
B.2 Progetti finanziabili
B.2.a Caratteristiche dei Progetti
B.2.b Termine ultimo di realizzazione dei Progetti
B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità
C.1 Presentazione delle Domande
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse
C.3 Istruttoria
C.3.a Modalità e tempi del procedimento
C.3.b Verifica di ammissibilità delle Domande
C.3.c Valutazione delle Domande
C.3.d Definizione del quadro cauzionale
C.3.e Integrazione documentale
C.3.f Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria
C.4 Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione
C.4.a Adempimenti post concessione
C.4.b Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione
C.4.c Caratteristiche della fase di rendicontazione
C.4.d Variazioni e rideterminazione dell'agevolazione
D.1 Obblighi dei Soggetti Beneficiari
D.1.a Obblighi generali dei Soggetti Beneficiari
D.1.b Obblighi informativi dei Soggetti Beneficiari
D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa
D.2 Rinuncia, risoluzione del contratto di Finanziamento e decadenza
D.2.a Rinuncia
D.2.b Risoluzione del contratto di Finanziamento e decadenza
D.2.c Decadenza totale/parziale e risoluzione del contratto di finanziamento
D.2.d Sanzioni
D.3 Proroghe dei termini
D.4 Ispezioni e controlli
D.5 Monitoraggio dei risultati
D.6 Responsabile del procedimento
D.7 Trattamento dati personali
D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti
D.9 Diritto di accesso agli atti
D.10 Altre informative
D.11 Definizioni e glossario
D.12 Riepilogo date e termini temporali
D.13 Allegati/informative e istruzioni
Allegato 1 - Informativa relativa al trattamento dei dati personali

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

1. La Linea di cui al presente Bando è istituita in attuazione dell'Azione III.b.1.1. "Progetti di promozione dell'export, destinati a imprese e loro forme aggregate su base territoriale o settoriale" dell'Asse prioritario III "Promuovere la competitività delle Piccole e Medie Imprese" del Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 di Regione Lombardia a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) e successive riprogrammazioni approvate rispettivamente con Decisione della Commissione Europea n. C(2015) 293 del 12 febbraio 2015, Decisione n. (CE) 4222 del 20 giugno 2017 e Decisione n. (CE) 5551 del 13 agosto 2018.
2. La Linea, nel quadro del d. lgs. n. 123/98 ed in attuazione della l.r. n. 35/2016 e della D.G.R. n. 910/2018, si propone di promuovere l'internazionalizzazione del tessuto imprenditoriale lombardo supportando la realizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi da parte di PMI tramite programmi integrati atti a sviluppare e/o consolidare la presenza e la capacità di azione delle stesse nei mercati esteri.

A.2 Riferimenti normativi

Riferimenti normativi europei

- Il **Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea**, TFUE, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26/10/2012;
- il **Regolamento (UE) n. 1301/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il **Regolamento (UE) n. 1303/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il **Regolamento (UE) n. 1407/2013** della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e il Regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;
- il **Regolamento (UE) n. 651/2014** della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- il **Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;

Riferimenti normativi nazionali

- il **Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e ss.mm.ii**., "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa" ("Legge Fallimentare");
- il **decreto del Presidente della Repubblica** n. 642 del 26 ottobre 1972 "Disciplina dell'imposta di bollo";
- la **legge n. 241 del 7 agosto 1990** ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") aggiornata, da ultimo, dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104;
- il **decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998**, "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" (GU n.99 del 30-4-1998);
- il **decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005** "Codice dell'amministrazione digitale";
- il **decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007** "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione";

- il **decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013** “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il **decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017**, “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni”;
- la **legge n. 124 del 4 agosto 2017** “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;
- il **decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018** "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;

Riferimenti normativi regionali

- l’**Accordo di Partenariato** presentato dal Governo italiano alla Commissione Europea, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 - CCI 2014IT16M8PA001, così come successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (“Fondi SIE”) e rappresenta il vincolo di contesto nell’ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
- il **Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020** di Regione Lombardia a valere sulle risorse del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final che prevede, nell’ambito dell’Asse Prioritario III “Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese”, l’Azione 3.b.1.1 (3.4.1 dell’AP) “Progetti di promozione dell’export, destinati a imprese e loro forme aggregate su base territoriale o settoriale”
- la **Presa d’atto della I riprogrammazione del Programma Operativo Regionale** (POR) con DGR n. X/6983 del 31 luglio 2017 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2017) 4222 del 20 giugno 2017;
- la **Presa d’atto della II riprogrammazione del Programma Operativo Regionale** (POR) con DGR n. XI/549 del 24 settembre 2018 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2018) 5551 del 13/08/2018;

- la **Presa d'atto della III Riprogrammazione del Programma Operativo Regionale** (POR) con DGR n. XI/1236 del 12 febbraio 2019 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2019)274del 23/01/2019;
- il **Decreto di dirigente di struttura n. 1806 del 1 marzo 2010** "Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo – Determinazioni in ordine ai costi di riproduzione degli atti oggetto d'accesso ai sensi dell'art. 25 comma 1 della legge n. 241/1990 e alle modalità operative per il rilascio di copie";
- la **legge regionale n.1 del 1 febbraio 2012**, "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria";
- la **legge regionale n.11 del 19 febbraio 2014** emendato dall'art. 11 della l.r. n.37 del 28 dicembre 2017 (Collegato 2018) in merito alla determinazione delle garanzie fideiussorie
- la **legge regionale n. 35 del 29 dicembre 2016** – "Legge di Stabilità 2017 – 2019, che all'art. 1 comma 4 istituisce un Fondo per la concessione di finanziamenti agevolati destinati alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi, con una dotazione iniziale pari a euro 13.000.000,00 nel 2017;
- la **deliberazione di giunta regionale n. XI/910 del 3 dicembre 2018** avente ad oggetto "Determinazioni in merito al POR FESR 2014-2020: istituzione della misura «Linea internazionalizzazione» a valere sull'Asse III Azione III.B.1.1 e approvazione dei relativi criteri applicativi";
- la **deliberazione di giunta regionale n. XI/675 del 24 ottobre 2018** avente ad oggetto "Approvazione della metodologia per l'assegnazione del Credit Scoring finalizzata a richiedere Garanzie alle imprese nell'ambito di agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi dell'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014";

Per quanto non previsto nel presente Bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Regione Lombardia si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

A.3 Soggetti Beneficiari

1) Possono partecipare al presente Bando le PMI che posseggano i seguenti requisiti:

a) al momento della presentazione della Domanda, siano iscritte al Registro delle Imprese ed attive da almeno 24 (ventiquattro) mesi alla data di presentazione della Domanda come risultante da visura camerale. Le PMI non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza dell'Unione Europea e iscritte nel relativo Registro delle Imprese;

b) al momento di ciascuna erogazione del Finanziamento (anticipo e saldo), abbiano Sede Operativa attiva in Lombardia. Le PMI che, alla data di presentazione della Domanda, non abbiano Sede Operativa attiva in Lombardia, dovranno dichiarare nella stessa l'intenzione di costituirla entro la data di stipula del contratto di Finanziamento.

2) Ai fini della concessione dell'agevolazione il Soggetto Richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati della Prefettura ai sensi del combinato disposto dell'art. 83, comma 1, e dell'art. 67, comma 1, lettera g, del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

3) Sono invece **escluse** dal presente Bando le PMI:

a) aventi codice Ateco primario ricompreso nella sezione A (Agricoltura, silvicoltura e pesca), L (Attività immobiliari) e K (Attività finanziarie ed assicurative) della classificazione Ateco 2007[1];

b) che siano classificabili come Imprese Insolventi;

c) che, ai fini della concessione, non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva e alla normativa antimafia;

4) Non è ammessa la presentazione contemporanea, da parte dello stesso Soggetto Richiedente, di più Domande ancorché riferite a diversi Progetti. Ogni Soggetto Richiedente può presentare successive Domande a condizione che sia stata pagata la prima rata di ammortamento relativa a Finanziamenti concessi in seguito a eventuali precedenti Domande ed i relativi investimenti siano stati totalmente realizzati e rendicontati.

[1] Ove non disponibile al Registro Imprese il codice primario, si farà riferimento al codice prevalente.

A.4 Soggetto Gestore

1) Finlombarda (www.finlombarda.it) svolge per conto di Regione Lombardia la funzione di Gestore, sulla base di uno specifico Accordo di Finanziamento sottoscritto con la Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, per l'attuazione della Linea e l'erogazione e la gestione dei Finanziamenti.

A.5 Dotazione finanziaria

1) La dotazione finanziaria iniziale messa a disposizione per il presente bando è pari a € 7.000.000,00 (comprensiva degli oneri di gestione della relativa quota del Fondo Internazionalizzazione) in base a quanto previsto dalla L.r. n. 35/2016 e dalla D.G.R. n. 910/2018, salvo ulteriori risorse aggiuntive che si renderanno disponibili.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche dell'agevolazione

B.1.a Fonti di finanziamento

1) Il presente bando è finanziato con risorse del Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 di Regione Lombardia, a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), risorse statali e risorse di Regione Lombardia.

B.1.b Entità e forma dell'agevolazione

2) L'agevolazione è concessa nella forma tecnica di un Finanziamento a medio-lungo termine erogato esclusivamente a valere sulle risorse del Fondo.

3) Il Finanziamento può concorrere sino all'80% della spesa complessiva ammissibile del Progetto.

4) L'importo del Finanziamento richiedibile in Domanda è compreso tra un minimo di Euro 50.000,00 (cinquantamila) e un massimo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). In sede di rideterminazione delle spese a seguito della verifica della rendicontazione delle stesse, l'importo del

Finanziamento potrà eventualmente essere ridotto anche al di sotto del valore di Euro 50.000,00 (cinquantamila), mentre per nessuna ragione potrà essere rideterminato un Finanziamento con un valore superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

5) La durata del Finanziamento è compresa tra i 3 ed i 6 anni, di cui massimo 2 anni di preammortamento, secondo le scadenze indicate nel piano di ammortamento allegato al contratto di Finanziamento, con rate semestrali costanti posticipate al 30 giugno e al 31 dicembre. A tale durata si aggiunge il preammortamento tecnico necessario per raggiungere la prima scadenza utile successiva alla data di erogazione.

6) Il tasso nominale annuo di interesse applicato al Finanziamento è fisso e pari allo 0%. Le condizioni finanziarie sono pubblicate sul sito del Gestore, www.finlombarda.it nella sezione Trasparenza.

7) È facoltà del Soggetto Beneficiario rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, il Finanziamento concesso secondo le modalità definite nel contratto di Finanziamento.

B.1.c Regime di aiuto

8) L'agevolazione è concessa nei limiti previsti dal Regolamento de minimis relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE. Il Regolamento de minimis prevede (all'articolo 3 c. 2) che l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a un'Impresa unica non possa superare, in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), 200.000 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari e 100.000 Euro per il settore del trasporto merci per conto terzi, nell'ultimo triennio (art. 3.2).

9) Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei suddetti massimali, non potrà essere concesso un Finanziamento a valere del summenzionato Regolamento UE.

10) In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto de minimis è ripartito

proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

11) L'agevolazione prevista dal presente Bando **non è cumulabile** con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis, ai sensi dell'art. 5.2 del Reg. Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

12) Le agevolazioni di cui al presente Bando saranno concesse nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al Decreto n. 115/2017

B.2 Progetti finanziabili

B.2.a Caratteristiche dei Progetti

1) Sono ammissibili i Progetti riguardanti programmi integrati di sviluppo internazionale, tesi alla creazione di un portafoglio articolato di servizi e attività per la partecipazione a iniziative finalizzate ad avviare in maniera strutturata e/o consolidare il proprio business nei mercati esteri attraverso lo sviluppo e/o il consolidamento della presenza e della capacità d'azione delle PMI.

2) Tali programmi di sviluppo internazionale non dovranno in ogni caso essere riferiti ad attività che si possano configurare come aiuto all'esportazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) del Regolamento de minimis ossia aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.

3) Sono ammissibili i Progetti che prevedano spese totali ammissibili per un importo non inferiore a Euro 62.500.

4) Non sono ammissibili i Progetti riguardanti le esclusioni previste all'articolo 3 paragrafo 3 lett. a), b), c), d) e e) del Regolamento (UE) n. 1301/2013, ossia Progetti:

a) che hanno ad oggetto la disattivazione o la costruzione di centrali nucleari;
b) che prevedono investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
c) che hanno ad oggetto la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
d) che prevedono investimenti in infrastrutture aeroportuali tranne quelli connessi alla protezione dell'ambiente o accompagnati da investimenti necessari a mitigare o ridurre il loro impatto ambientale negativo.

5) Non sono ammissibili i Progetti riguardanti le esclusioni previste dall'applicazione del Regolamento de minimis, ossia i Progetti:

a) le cui attività siano connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri[2];
b) le cui attività siano subordinate all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

B.2.b Termine ultimo di realizzazione dei Progetti

6) La Conclusione del Progetto deve avvenire entro un massimo di 18 mesi dalla data del decreto di concessione dell'agevolazione. La Conclusione di un Progetto deve ricomprendere il soddisfacimento di entrambe le seguenti condizioni: la conclusione delle attività di Progetto e la quietanza dei titoli di spesa connessi a tali attività.

7) È fatta salva la possibilità di concessione di proroga fino a 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi aggiuntivi, che potrà essere disposta dal Responsabile di procedimento su richiesta dei Soggetti Beneficiari nei termini e condizioni indicati al successivo articolo D.3 e nel rispetto della tempistica massima del 31 marzo 2023 per la presentazione della richiesta di erogazione della tranche a saldo, indicata al successivo articolo C.4.c.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

1) Sono ammissibili le spese sostenute dal Soggetto Beneficiario ritenute pertinenti e direttamente imputabili al Progetto e i cui giustificativi di spesa, e relative quietanze, decorrano dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo da parte del Soggetto Richiedente della Domanda e sino al termine ultimo di realizzazione del Progetto di cui al precedente articolo B.2.b.

2) Le spese ammissibili devono essere riconducibili alle seguenti tipologie:

Categoria di spesa	**Esempi di spese ammissibili**
a) Partecipazione a fiere internazionali in Italia e all'estero e ad eventi a queste collegati organizzati al massimo 10 giorni prima o dopo la fiera (ad es. workshop, eventi B2b, seminari, ecc.)	- *affitto spazi e locali* - *noleggio di stand* - *acquisto e noleggio di materiali ai fini dell'allestimento dei locali/spazi/stand (arredi, attrezzature e strumentazioni tecniche ad esclusione dei macchinari e degli impianti destinati alla produzione)* - *quota di partecipazione/iscrizione alle fiere* - *servizi di trasporto e similari connessi al trasporto di campionari*

[2] Ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.

b) Istituzione temporanea all'estero (per un periodo di massimo 6 mesi) di show-room/spazi espositivi per la promozione dei prodotti/brand sui mercati esteri	*utilizzati* *- servizi di interpretariato e traduzione* *- servizi erogati da società intermediarie per la messa a disposizione di personale dedicato (ad inclusione delle hostess)* *- servizi di catering* *- servizi assicurativi collegati* *Non sono ammissibili le spese relative a scorte e l'acquisto di beni usati*
c) Azioni di comunicazione ed advertising per la promozione di prodotti o brand su mercati esteri non aventi carattere di vendita diretta o indiretta	*- realizzazione di materiale informativo (realizzazione, redazione e traduzione testi, grafica e stampa, di cataloghi/brochure/cartelle stampa in lingua straniera)* *- sviluppo e adeguamento di siti web per i mercati esteri* *- azioni di web marketing* *Non sono ammissibili le spese relative alla realizzazione di siti web finalizzati alla vendita on line di prodotti o servizi* *Qualora un sito web abbia una sezione di vendita on line, il costo per lo sviluppo e l'adeguamento di tale sezione non costituisce spesa ammissibile.*
d) Consulenze in relazione al Progetto e al programma di internazionalizzazione	*- Piani di marketing per l'internazionalizzazione* *- Consulenza doganale* *- Consulenza su assicurazione al credito* *- Consulenza su fiscalità internazionale* *- Consulenza su contrattualistica internazionale* *- Studi di fattibilità* *- Consulenza strategica e commerciale* *- Ricerca partner esteri* *- Consulenza su certificazioni estere di prodotto* *- Analisi di mercato* *- Definizione del Progetto e della Domanda di Finanziamento*
e) Spese per il conseguimento (no consulenze) di certificazioni estere per prodotti da promuovere nei paesi target (incluse le certificazioni per l'ottenimento dello status di Operatore Economico Autorizzato e delle altre figure di esportatore autorizzato previste dagli accordi di libero scambio siglati dalla UE con Paesi terzi);	
f) Commissioni per eventuali garanzie fidejussorie di cui alla D.G.R n. 675/2018	
g) Spese per il personale dipendente (in Italia e all'estero) impiegato nel Progetto di internazionalizzazione fino a un massimo del 30% del totale delle spese ammissibili. *Non sono ammissibili le spese di viaggio (trasferta e alloggio).*	
h) Spese generali forfettarie per un massimo del 15% delle spese di personale di cui alla precedente lettera g) (conformemente all'art. 68 comma 1 lett. b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013).	

3) Valgono, inoltre, i seguenti criteri:

a) le spese di cui al precedente comma 2 sono ammissibili al netto di IVA e di ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo (ad eccezione dei casi in cui questi siano realmente e definitivamente sostenuti dai Soggetti Beneficiari e non siano in alcun modo recuperabili dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Soggetti Beneficiari sono assoggettati) ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n.22/2018;

b) le spese, per essere ammissibili, devono essere sostenute e quietanzate dal giorno successivo alla data di presentazione della Domanda ed entro il termine ultimo di realizzazione del Progetto di cui al precedente articolo B.2.b; unicamente per le spese di consulenza per la definizione del Progetto e della Domanda, la spesa è ammissibile nel caso in cui sia sostenuta e quietanzata dalla data di pubblicazione sul BURL del presente Bando.

4) Non sono considerate ammissibili le spese effettuate e/o fatturate al Soggetto Beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento così definito ai sensi dell'articolo 2359 del c.c. In sede di rendicontazione delle spese il Soggetto Beneficiario presenterà una dichiarazione in tal senso ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la cui veridicità sarà oggetto di controlli in sede amministrativa o di verifica in loco di cui all'articolo D.4.

In nessun caso saranno ammesse le spese sostenute tramite:

a) compensazione di crediti e debiti;
b) pagamento in contanti;
c) pagamento effettuato direttamente da dipendenti/addetti del Soggetto Beneficiario.

5) Nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è calcolato sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento.

6) Le singole voci di spesa ammissibili per le suddette categorie di spesa sono dettagliate nelle "Linee guida per la rendicontazione" che verranno rese successivamente disponibili sui siti di Regione Lombardia (www.ue.regione.lombardia.it) e di Finlombarda (www.finlombarda.it).

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle Domande

1) La Domanda deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online all'indirizzo www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 12:00 del 22 maggio 2019. La Linea, attuata tramite procedimento valutativo a sportello, rimarrà aperta sino ad esaurimento della dotazione finanziaria di cui al precedente articolo A.5 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, salvo proroga.

2) Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle Domande saranno definiti all'interno di un Manuale appositamente predisposto che verrà reso disponibile all'interno del Sistema informativo alla data di apertura del Bando.

3) Prima di presentare Domanda, il Soggetto Richiedente deve:

a) registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso al Sistema Informativo: la registrazione deve essere effettuata dalla persona incaricata per la compilazione della Domanda in nome e per conto del Soggetto Richiedente;

b) provvedere alla fase di profilazione sul predetto sito che consiste nel:

i) associare il profilo alle credenziali della persona fisica incaricata per la compilazione della Domanda dal Soggetto Richiedente;

ii) compilare le informazioni relative al Soggetto Richiedente;

iii) allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'Atto costitutivo che rechi le cariche societarie.

c) attendere la validazione. I tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative.

4) La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del Soggetto Richiedente stesso.

5) Al fine dell'inoltro online della Domanda, il Soggetto Richiedente dovrà provvedere ad allegare la seguente documentazione anch'essa caricata elettronicamente sul Sistema Informativo:

DOCUMENTI DA ALLEGARE	**APPOSIZIONE DI FIRMA DIGITALE O ELETTRONICA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE**	**MODELLO DI DOCUMENTO DA UTILIZZARE DISPONIBILE SU *BANDI ON LINE***
Documenti per tutti i Soggetti Richiedenti		
a) descrizione del Progetto	NO	Sì
b) (nel caso in cui il Soggetto Richiedente richieda la premialità di 5 punti di cui all'articolo C.3.c comma 10 prevista per le imprese che non hanno sviluppato fatturato verso l'estero nel corso dell'ultimo esercizio chiuso) partitario clienti con indicazione per ciascun cliente del Paese della sede legale e del fatturato sviluppato nel corso dell'ultimo esercizio chiuso con apposizione del timbro e della firma olografa del legale rappresentante su ciascuna pagina	NO	NO

c) (nel caso in cui il Soggetto Richiedente voglia avvalersi, qualora risulti necessario a seguito dell'istruttoria di cui al successivo articolo C.3.c, di una garanzia fidejussoria da parte di una impresa sponsor, ai sensi dell'articolo C.3.d comma 19 lett. c), una dichiarazione circa la disponibilità dell'impresa sponsor medesima, sottoscritta dal suo legale rappresentante, a rilasciare una garanzia fidejussoria nell'interesse del Soggetto Richiedente accompagnata da almeno due bilanci approvati alla data di presentazione della Domanda e dal modulo di adeguata verifica del cliente ai sensi e per gli effetti di cui al d. lgs. n. 231/2007, accompagnato dalla copia dei documenti di identità in corso di validità e del codice fiscale dei soggetti ivi indicati firmato digitalmente o elettronicamente dal dichiarante	SI (da parte del legale rappresentante dell'impresa sponsor)	SI
d) modello compilato per il calcolo della dimensione di impresa contenente le informazioni necessarie (effettivi, fatturato e totale attivo di bilancio, imprese collegate ed associate)	NO	SI
e) dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa alla concessione di aiuti "de minimis" all'Impresa unica ai sensi del Regolamento de minimis. A corredo della stessa andrà allegata analoga dichiarazione di eventuali imprese ad essa collegate con firma digitale dei rispettivi legali rappresentanti	Sì	Sì
f) qualora applicabile, dichiarazione che il Soggetto Richiedente non è tenuto all'obbligo del versamento dei contributi di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)[3]	Sì	Sì
g) modulo di adeguata verifica del cliente ai sensi e per gli effetti di cui al d. lgs. n. 231/2007, accompagnato dalla copia dei documenti di identità in corso di validità e del codice fiscale dei soggetti ivi indicati firmato digitalmente dal dichiarante	Sì del dichiarante, come indicato nel modulo di adeguata verifica	Sì
h) modulo antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilato, ai sensi di quanto disposto dal d. lgs. 159/2011 in materia di antimafia	SI	NO
i) (eventuale) delega al soggetto esterno da contattare (documentazione obbligatoria nel caso in cui il Soggetto Richiedente abbia indicato nella Domanda un soggetto esterno delegato da contattare)	Sì	Sì

[3] Come previsto all'articolo 31 del D.L. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2013 e chiarito dalla circolare applicativa del Ministero del Lavoro n. 36/2013 e nelle modalità previste dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015 pubblicato sul GURI serie generale n. 125 del 1 giugno 2015 o attraverso altre modalità pertinenti.

j) copia della carta d'identità e del codice fiscale del legale rappresentante	NO	NO
k) (eventuale) copia della carta d'identità, del codice fiscale e della procura depositata presso i Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente che sancisca i poteri di firma del firmatario della Domanda	NO	NO
Documenti per le Imprese Consolidate		
l) per i Soggetti tenuti al deposito del bilancio di esercizio (ad esempio S.r.l., S.p.A., SAPA, SCARL, Società consortili a responsabilità limitata, ecc.): ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della Domanda e, qualora l'ultimo bilancio sia stato chiuso ma non approvato, copia della bozza del bilancio chiuso con dicitura 'Definitivo' ma non approvato	NO	NO
m) per i Soggetti in contabilità ordinaria non tenuti al deposito del bilancio di esercizio (ad esempio Ditte Individuali, SNC, SAS, ecc.): ultimi due bilancini contabili chiusi (prospetti contabili economici e patrimoniali chiusi e con dicitura 'Definitivo' generati a partire dalle registrazioni effettuate per la tenuta dei registri obbligatori - Libro Giornale, Libro inventari, Registri IVA e Registro dei cespiti) e ultime due dichiarazioni fiscali presentate alla data di presentazione della Domanda	NO	NO
n) per i Soggetti in contabilità semplificata non tenuti al deposito del bilancio di esercizio (ad esempio Ditte Individuali, SNC, SAS, ecc.): ultimi due prospetti contabili economici e patrimoniali chiusi (ovvero schemi di Conto economico e di Stato patrimoniale chiusi con dicitura 'Definitivo' generati a partire dalle registrazioni effettuate per la tenuta dei registri obbligatori - Registri IVA e Registro dei cespiti) e ultime due dichiarazioni fiscali presentate alla data di presentazione della Domanda	NO	NO
o) per i Soggetti in regime dei minimi o in regime contabile forfettario: ultime due dichiarazioni fiscali presentate alla data di presentazione della Domanda	NO	NO
Documenti per le Start-up		
p) elaborato relativo ad un budget contenente dati relativi alle dinamiche economico patrimoniali su un arco temporale di: i. 3 (tre) anni, ove l'importo complessivo richiesto del Finanziamento sia inferiore a Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00); ii. 5 (cinque) anni, ove l'importo complessivo richiesto del Finanziamento sia pari o superiore a Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00)	NO	Sì

q)	business plan a supporto del budget	NO	Sì

Nell'apposita sezione del Sistema Informativo verrà resa disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al presente Bando.

6) La mancanza o incompletezza della Domanda e della documentazione da allegare alla stessa e che ne costituisce parte integrante, non sanate entro il termine fissato dalla richiesta di chiarimenti ed integrazioni di cui all'articolo C.3.e, costituirà causa di inammissibilità della Domanda.

7) La Domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro – ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il Soggetto Richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all'apposita sezione del Sistema Informativo.

8) Successivamente, il Soggetto Richiedente deve scaricare tramite l'apposito pulsante la "Richiesta di Agevolazione" generata automaticamente dal sistema e sottoscriverla mediante apposizione di firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante e caricarla elettronicamente sul Sistema Informativo.

Il modulo di Richiesta di Agevolazione riporta in automatico nell'apposito riquadro il numero identificativo (seriale) della marca da bollo utilizzata.

9) Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata o con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

10) Le Domande sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura il Sistema Informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della Domanda presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della Domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.
L'avvenuta ricezione telematica della Domanda è comunicata al Soggetto Richiedente via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi online. Tale comunicazione riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

1) La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a sportello ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 123/98: le istruttorie saranno effettuate secondo l'ordine cronologico di protocollazione delle stesse sul Sistema Informativo.

2) Le Domande in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti e che abbiano ottenuto un punteggio superiore ad una soglia minima pari a 60 punti su 100 sono ammesse in base all'ordine cronologico di presentazione.

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del procedimento

1) L'istruttoria delle Domande, effettuata dal Gestore, prevede una fase di istruttoria formale e una fase di istruttoria di merito composta da un'istruttoria tecnica e un'istruttoria economico-finanziaria.

C.3.b Verifica di ammissibilità delle Domande

2) L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti Richiedenti e dei Progetti, la regolarità formale e completezza documentale della Domanda, il rispetto della procedura prevista, nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo.

3) L'istruttoria formale dovrà essere effettuata entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di protocollazione elettronica della Domanda, salvo sospensione dei termini per richiesta di integrazioni documentali di cui all'articolo C.3.e.

4) Il Gestore procederà a verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte ai sensi del D.P.R. n 445/2000 relativamente alla dimensione aziendale e alla nozione di Impresa Insolvente ai sensi del Regolamento de minimis su un campione pari al 20% delle Domande presentate.

5) In caso di esito negativo, entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dal termine della fase di istruttoria formale, il Responsabile del procedimento approva con proprio decreto l'elenco delle Domande non ammissibili e provvede alla pubblicazione dello stesso sul BURL, e a darne comunicazione ai Soggetti Richiedenti.

C.3.c Valutazione delle Domande

6) La fase di istruttoria di merito delle Domande, composta da un'istruttoria tecnica e da un'istruttoria economico-finanziaria, dovrà essere effettuata entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla chiusura dell'istruttoria formale, salvo sospensione dei termini per richiesta di chiarimenti e/o integrazioni documentali di cui all'articolo C.3.e. che potranno essere richiesti nell'ambito dell'istruttoria economico-finanziaria.

7) Nell'ambito dell'istruttoria tecnica verrà altresì valutata la pertinenza delle spese di Progetto dichiarate dal Soggetto Richiedente rispetto alle categorie di spese ammissibili di cui all'articolo B.3, che potrà determinare una revisione delle spese presentate.

8) L'istruttoria tecnica dei Progetti è svolta sulla base dei criteri di seguito riportati:

AMBITO DI VALUTAZIONE	**CRITERIO DI VALUTAZIONE**			**PUNTEGGIO**
Qualità dell'operazione (max 70 punti)	**Qualità progettuale (max 40 punti)**	Chiarezza e adeguatezza nella descrizione del progetto, degli obiettivi e delle attività da svolgere **(max 30 punti)**	criterio non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
			gravemente lacunoso	5
			insufficiente	10
			sufficiente	20
			buono	25
			eccellente	30
		Congruità dei costi intesa in termini di pertinenza delle spese previste rispetto alle categorie ammissibili di cui all'art B.3 del Bando **(max 5 punti)**	criterio non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
			gravemente lacunoso	1
			insufficiente	2
			sufficiente	3
			buono	4
			eccellente	5
		Congruità dei tempi di realizzazione con le attività previste dal Bando	criterio non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
			gravemente lacunoso	1

		(max 5 punti)	insufficiente	2
			sufficiente	3
			buono	4
			eccellente	5
	Qualità dell'analisi di contesto e strategica (max 30 punti)	Qualità dell'analisi di contesto e strategica in relazione al settore di attività **(max 15 punti)**	criterio non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
			gravemente lacunoso	4
			insufficiente	8
			sufficiente	11
			buono	13
			eccellente	15
		Qualità dell'analisi di contesto e strategica in relazione al mercato di destinazione **(max 15 punti)**	criterio non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
			gravemente lacunoso	4
			insufficiente	8
			sufficiente	11
			buono	13
			eccellente	15
TOTALE				**0-70**

Qualora il punteggio dell'istruttoria tecnica risultasse inferiore a 24 punti non si procederà all'istruttoria economico-finanziaria, di cui ai commi successivi, e il Progetto sarà dichiarato non ammissibile.

9) L'istruttoria economico-finanziaria è volta a verificare i seguenti elementi:

AMBITO DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Capacità del proponente (max 30 punti)	**Analisi economica e finanziaria (metodologia credit scoring ai sensi della DGR n. 675/2018) (max 30 punti)**	30
TOTALE		**0-30**

10) In aggiunta al punteggio conseguito sulla base della griglia di valutazione di cui ai commi precedente, verrà attribuita una **premialità di 5 (cinque) punti** per quei Soggetti Richiedenti che sulla base della documentazione presentata di cui al precedente articolo C.1 comma 5 lett b), dimostrino di non aver ancora sviluppato un fatturato verso l'estero.

11) L'istruttoria economico-finanziaria viene effettuata sulla base di una Metodologia Credit Scoring approvata con D.G.R. n. 675/2018 assegnando:

a) alle Imprese Consolidate un punteggio di Credit Scoring su una scala da 0 a 18;
b) alle Start-up un punteggio di Credit Scoring su una scala da 0 a 100.

12) Conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. n. 675/2018, non sono in ogni caso ammissibili a Finanziamento, Progetti presentati da:

a) Imprese Consolidate che abbiano conseguito un punteggio di Credit Scoring inferiore a 8;
b) Start-up (in alternativa):
   i) che abbiano conseguito un punteggio di Credit Scoring inferiore a 60, oppure
   ii) per le quali sia stata rilevata la presenza di insoluti o di chiusura con passaggio a perdita su linee di credito gestite dal Gestore, a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del Soggetto Richiedente (ovvero di un'impresa collegata al Soggetto Richiedente), oppure
   iii) per le quali sia riscontrata la presenza di protesti negli ultimi 5 (cinque) anni per cui non sia comprovata l'avvenuta sistemazione in fase di istruttoria di merito.

13) I punteggi di Credit Scoring, espressi su una scala da 0 a 18 o da 0 a 100 ai sensi della D.G.R. n. 675/2018, saranno riproporzionati in una scala da 0 a 30 all'interno della griglia di valutazione di cui al comma 9, arrotondati per difetto (se inferiore a 0,50) o per eccesso (se pari o superiore a 0,5) all'unità e pertanto la soglia minima di accesso riproporzionata è pari a 13 su 30 per le Imprese Consolidate e a 18 su 30 per le Start-Up.

14) Non sono ammissibili all'agevolazione, Progetti che abbiano conseguito un punteggio complessivo inferiore a 60 punti ivi inclusa le premialità di cui al precedente comma 10.

15) Nell'ambito dell'istruttoria economico-finanziaria, verranno effettuate le verifiche concernenti l'adeguata verifica del cliente ai sensi e per gli effetti di cui al d. lgs. n. 231/2007 e s.m.i. (Antiriciclaggio).

C.3.d Definizione del quadro cauzionale

16) Nell'ambito dell'istruttoria di merito, conformemente all'art. 2 co. 2 della L.R. 11/2014 ed alla D.G.R. n. 675/2018, è definito il quadro cauzionale a copertura del Finanziamento, determinato sulla base della classe di rischio o punteggio attribuito all'impresa.

17) Alle Imprese Consolidate, istruite con il modello di "Credit Scoring su dati storici", viene attribuita una classe di rischio ed il relativo esito/quadro cauzionale come di seguito illustrato:

Classe di rischio	**Quadro cauzionale**	**Punteggio di Credit Scoring come da D.G.R.**

		675/2018
1	Ammissibile senza Garanzia	**>=14**
2	Ammissibile con Garanzia pari al 50% del valore del Finanziamento concesso	**>=10; <14**
3	Ammissibile con Garanzia pari al valore del Finanziamento concesso	**>=8; <10**

18) Alle Start-up, istruite con il modello di "Credit Scoring per start-up", viene attribuita una classe di rischio ed il relativo esito/quadro cauzionale come di seguito illustrato:

Classe di rischio	**Esito/quadro cauzionale**	**Punteggio di Credit Scoring come da D.G.R. 675/2018**
1	Ammissibile senza Garanzia	**>=85**
2	Ammissibile con Garanzia pari al 50% del valore del Finanziamento concesso	**>=70; <85**
3	Ammissibile con Garanzia pari al valore del Finanziamento concesso	**>=60; <70**

19) In attuazione della D.G.R. n. 675/2018, si individuano le seguenti forme di Garanzia ammissibili ai fini del perfezionamento del contratto di Finanziamento:

a) fidejussione rilasciata da banche (le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del TUB) ovvero dai soggetti che possono esercitare l'attività bancaria ai sensi dell'art. 16, co. 3, del TUB;
b) fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'art. 106 del TUB;
c) fidejussione personale rilasciata da impresa differente rispetto al Soggetto Richiedente (cd. "impresa sponsor"): le imprese che possono rilasciare fidejussione nell'interesse dei Soggetti Richiedenti il Finanziamento sono solo i soggetti tenuti al deposito del bilancio di esercizio ed in possesso di almeno due bilanci approvati[4]. L'impresa sponsor potrà rilasciare massimo

[4] L'impresa sponsor inoltre deve:
i. avere un Credit Scoring finale, determinato sulla base della metodologia di cui alla DGR n. 675/2018 pari o superiore a 14 punti;
ii. avere il MOL (come definito nella Metodologia di Credit Scoring) oppure le Attività finanziarie (pari alla somma delle voci di cui all'art. 2424 c.c., voce Attivo, lettera C numero III paragrafo 6) - limitatamente ai titoli di Stato ed altri strumenti di impiego temporaneo di liquidità - e voce Attivo, lettera C numero IV), pari o superiori

numero una fidejussione nell'interesse di un singolo Soggetto Beneficiario ammesso a Finanziamento a valere sul presente Bando. Si precisa che un esito negativo circa la verifica dei requisiti di una potenziale impresa sponsor comporta l'obbligo di acquisire un'altra tipologia di Garanzia tra quelle previste nel presente articolo

d) fidejussione rilasciata da impresa di assicurazione:
   i) iscritta all'elenco IVASS[5];
   ii) in possesso di rating con giudizio in ambito "Investment grade"[6] rilasciato da un'agenzia di rating iscritta ovvero certificata ai sensi del Regolamento (CE) N. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di rating del credito presso l'ESMA (European Securities and Markets Authority);

e) garanzie reali nella forma di *cash collateral* ovvero di pegno su titoli emessi esclusivamente dallo Stato Italiano.

20) Ai sensi della D.G.R. n. 675/2018 è altresì possibile presentare:

a) una sola Garanzia rientrante nelle tipologie sopra individuate, per l'intero importo ammesso in sede di concessione a copertura del Finanziamento;
b) due Garanzie rientranti nelle tipologie sopra individuate che consentano cumulativamente di coprire l'importo del quadro cauzionale stabilito in sede di concessione, a condizione che ogni singola Garanzia copra almeno il 20% dell'importo medesimo.

21) Con riferimento ai Finanziamenti ammessi con Garanzia pari al valore del Finanziamento concesso, il Soggetto Beneficiario potrà presentare alla sottoscrizione del contratto di Finanziamento, alternativamente:

a) Garanzia a copertura integrale dell'importo da garantire indicato nel decreto di concessione, oppure;
b) Garanzia a integrale copertura della quota di Finanziamento da erogare a titolo di anticipazione, impegnandosi a presentare nella domanda di erogazione del saldo di cui all'articolo C.4.c, pena la Decadenza della concessione, un'integrazione della Garanzia per l'importo residuo (ovvero nuova Garanzia per l'importo complessivo da garantire).

---

all'importo del Finanziamento richiesto (le n. 2 grandezze sono calcolate sulla base dell'ultimo bilancio approvato o depositato dell'impresa sponsor alla data della valutazione).

[5] Nello specifico iscritta alla Sezione I dell'IVASS (imprese di assicurazione con sede legale in Italia) e/o alla Sezione II (sedi secondarie, stabilite in Italia, di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo)

[6] Ai fini del rispetto della condizione, sarà considerato valido l'ultimo giudizio di rating disponibile, rilasciato in data non antecedente ai 18 mesi dalla data di caricamento della documentazione necessaria alla stipula del contratto di Finanziamento su bandi on Line.

22) Per il rilascio delle Garanzie, saranno rese disponibili le opportune indicazioni relative ai contenuti minimi obbligatori sul sito del Gestore.

C.3.e Integrazione documentale

23) All'interno della fase di istruttoria formale e di istruttoria economico-finanziaria, il Gestore si riserva la facoltà di richiedere ai Soggetti Richiedenti i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del Soggetto Richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità della Domanda.

C.3.f Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

24) A conclusione della fase di istruttoria di merito, il Gestore trasmette gli esiti istruttori al Responsabile del procedimento.

25) Entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi il Responsabile del procedimento, salvo eventuali approfondimenti istruttori e subordinatamente all'esito positivo delle verifiche in tema di regolarità contributiva e di antimafia, approva con proprio decreto l'elenco delle Domande ammesse (decreto di concessione) e non ammesse all'agevolazione ed alla successiva pubblicazione sul BURL, sul sito della Programmazione Europea (www.eu.regione.lombardia.it) e sul sito di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it).

26) A seguito del decreto di concessione di cui al precedente comma, Regione Lombardia invierà ai Soggetti Richiedenti una PEC contenente l'esito dell'istruttoria nonché, in caso di ammissione all'agevolazione, gli elementi sostanziali riguardanti il Finanziamento.

C.4 Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione

C.4.a Adempimenti post concessione

1) Con la comunicazione di cui al precedente articolo C.3.f comma 26, è richiesto al Soggetto Beneficiario di produrre entro i successivi 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione medesima (e comunque entro e non oltre 90 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di cui sopra pena la Decadenza della concessione) la seguente documentazione:

a) in versione elettronica, tramite Bandi on line:
   i) in caso di soggetti sottoscrittori diversi dal legale rappresentante, copia del documento di identità (in corso di validità), del codice fiscale e copia della procura conferita ai sensi di legge;
   ii) dichiarazione attestante la costituzione di una Sede operativa attiva in Lombardia (rilevabile dalla visura camerale), se non già precedentemente esistente al momento della presentazione della Domanda, nella quale realizzare il Progetto, debitamente sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante;
   iii) in caso di concessione con richiesta di Garanzia, copia del/i contratto/i relativo/i alla/e Garanzia/e per l'intero importo del Finanziamento concesso o parte di esso firmata digitalmente o elettronicamente dal contraente e dal garante. In alternativa, sarà possibile consegnare direttamente o trasmettere a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a Finlombarda S.p.A. all'indirizzo indicato sul sito www.finlombarda.it, l'originale del contratto di Garanzia con firma olografa del contraente e del garante.
   iv) nel caso di richiesta di Garanzia per l'intero importo del Finanziamento concesso, il Soggetto Beneficiario potrà decidere di esercitare l'opzione di frazionamento della Garanzia medesima come previsto al precedente articolo C.3.d comma 21 lettera b) rilasciando Garanzia per un importo pari alla prima tranche a titolo di anticipazione;
   v) nel caso di garanzia fidejussoria rilasciata da impresa di assicurazione iscritta alla sezione i di IVASS secondo quanto previsto al precedente articolo C.3.d comma 19 lettera d), documentazione attestante il rating dell'impresa di assicurazione medesima (con giudizio in ambito di "investment grade") rilasciato, in data non antecedente ai 18 mesi dalla data di caricamento della documentazione necessaria alla stipula del contratto di Finanziamento su Bandi on Line, da un'agenzia di rating iscritta ovvero certificata ai sensi del Regolamento (CE) N. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di rating del credito presso l'ESMA (European Securities and Markets Authority);
   vi) nel caso di variazioni delle informazioni trasmesse in sede di presentazione della Domanda relativamente agli esponenti del Soggetto Beneficiario, documenti antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilati, per tutti i soggetti sottoposti alla verifica, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs 6 settembre

2011, n. 159 e successive modifiche in materia di antimafia, e sottoscritti mediante apposizione di firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante;

2) Acquisita tutta la documentazione necessaria completa, il Gestore provvede entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, alla stipula del contratto di Finanziamento con il Soggetto Beneficiario, previa verifica della assenza di irregolarità (rate scadute e non pagate oltre i 90 giorni) nei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Soggetto Beneficiario a valere su altri fondi di Regione Lombardia o su fondi propri del Gestore; in caso di riscontrata irregolarità, il Gestore invierà una comunicazione al Soggetto Beneficiario e la stipula sarà sospesa per un periodo non superiore a 60 giorni naturali e consecutivi; al termine di tale periodo, al perdurare della situazione di irregolarità, sarà emesso Provvedimento di Decadenza della concessione.

C.4.b Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

3) Il Finanziamento viene erogato dal Gestore, previa sottoscrizione del contratto di Finanziamento, in 2 (due) soluzioni:

a) prima tranche pari al 50% del Finanziamento a titolo di anticipazione alla sottoscrizione del contratto di Finanziamento;
b) tranche a saldo a conclusione del Progetto, previa verifica positiva della relazione finale sull'esito del Progetto e validazione della rendicontazione finale nella modalità indicata all'articolo C.4.c.

4) Il Gestore effettua l'erogazione dell'anticipazione previa verifica di:

a) la regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC), valido al momento dell'erogazione;
b) l'esito favorevole della verifica ai sensi della normativa in materia di Antimafia;
c) costituzione di una Sede Operativa attiva in Lombardia, se non già precedentemente esistente al momento della presentazione della Domanda.

5) Il Gestore, a seguito della richiesta di erogazione della tranche a saldo di cui all'articolo C.4.c, effettua l'erogazione della tranche a saldo previa verifica di:

a) i risultati e gli obiettivi raggiunti sulla base della relazione finale;
b) la rendicontazione delle spese a supporto della relazione finale di Progetto nelle modalità previste all'articolo C.4.c;
c) l'assenza di irregolarità (rate scadute e non pagate oltre i 90 giorni) nei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Soggetto Beneficiario gestiti da Finlombarda a valere su altri fondi di Regione Lombardia o su fondi propri del Gestore; in caso di riscontrata

irregolarità, il Gestore invierà una comunicazione al Soggetto Beneficiario e l'erogazione sarà sospesa per un periodo non superiore a 60 giorni naturali e consecutivi; al termine di tale periodo, al perdurare della situazione di irregolarità, sarà emesso Provvedimento di Decadenza della concessione;

d) la regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC), valido al momento dell'erogazione;
e) l'esito favorevole della verifica ai sensi della normativa in materia di Antimafia;
f) l'esito della verifica ai sensi della L. n 124/2017, art. 1 commi 125-129 rispetto alla tranche erogata a titolo di anticipazione, ove applicabile.

6) Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, viene trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

7) L'interdittiva relativa alla verifica in tema di certificazione antimafia e della L. n.124/2017 comporta altresì la decadenza dall'agevolazione.

C.4.c Caratteristiche della fase di rendicontazione

8) Ai fini della richiesta di erogazione della tranche a saldo, il Soggetto Beneficiario è tenuto a trasmettere al Gestore, attraverso il Sistema Informativo, la seguente documentazione debitamente sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o elettronica del legale rappresentante:

a) una relazione finale sui risultati e gli obiettivi conseguiti dal Progetto;
b) una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate relative alle tipologie di spese ammissibili di cui al precedente articolo B.3 ad eccezione della tipologia "spese generali" (di cui all'articolo B.3 comma 2 lettera h);
c) idonea documentazione fotografica atta ad evidenziare che il Progetto sia realizzato con il concorso di risorse dell'Unione europea, dello Stato italiano e della Regione Lombardia, secondo le modalità individuate al successivo articolo D.1.c;
d) nel caso di variazioni delle informazioni trasmesse in sede di presentazione della Domanda, modulo antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilato, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 159/2011;
e) in caso di concessione con richiesta di Garanzia con l'esercizio della facoltà di frazionamento della Garanzia, copia del contratto relativo alla Garanzia per l'importo residuo della quota del

Finanziamento concesso ovvero nuova Garanzia per l'importo complessivo del Finanziamento.

9) La richiesta di erogazione corredata dalla suddetta documentazione dovrà essere presentata entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla Conclusione del Progetto (e comunque non oltre 120 giorni naturali e consecutivi, pena la decadenza dall'agevolazione).

10) La verifica della rendicontazione delle spese sarà svolta dal Gestore entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di protocollazione della richiesta di erogazione del saldo. Le richieste di integrazioni sospendono i termini di erogazione fino al ricevimento della documentazione richiesta che deve pervenire entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta da parte del Soggetto Beneficiario.

11) Saranno rese disponibili le Linee Guida per la rendicontazione delle spese ammissibili.

12) Regione Lombardia si riserva la facoltà di procedere a una verifica documentale e/o in loco al fine di accertare in qualsiasi momento il mantenimento delle condizioni per la concessione dell'agevolazione.

13) Tutte le spese devono:

a) essere giustificate da fatture/documenti giustificativi originali conservati dai Soggetti Beneficiari, e rendicontati in copia conforme all'originale, che devono presentare la dicitura "POR FESR 2014-2020 – LINEA INTERNAZIONALIZZAZIONE" e riportare il Codice Unico di Progetto (CUP), generato e comunicato da Regione Lombardia. In caso di fatturazione elettronica tale dicitura deve essere inserita nello spazio riservato all'oggetto della fattura stessa. Le spese sostenute prima della comunicazione del CUP dovranno riportare il codice ID di Progetto fornito dal Sistema Informativo al momento dell'inserimento della Domanda.

b) aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del Soggetto Beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di agevolazione. La quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi valida ed efficace, deve essere espressamente ed inequivocabilmente riferita al diritto di credito di cui al documento contabile probatorio. A tale previsione fanno eccezione le spese generali rendicontate secondo le opzioni di semplificazioni di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013. Si specifica quanto segue:

I. le spese devono essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta credito

aziendale, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzi il trasferimento del denaro tra il Soggetto Beneficiario e i fornitori);

II. il conto corrente, gli assegni non trasferibili, le carte (carta di credito, bancomat) devono essere intestati al Soggetto Beneficiario (nel caso di pagamenti tramite carta, saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute con carte aziendali intestate al Soggetto Beneficiario);

III. l'estratto conto da cui risulti l'addebito deve mostrare chiaramente l'importo, la data del pagamento, nonché la causale dello stesso.

c) derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al Progetto, i termini di consegna, le modalità di pagamento;

d) essere effettivamente sostenute e quietanzate dal Soggetto Beneficiario successivamente alla data di presentazione della Domanda ed entro e non oltre la scadenza del termine ultimo per la conclusione del Progetto stabilito ai sensi dell'articolo B.2.b;

e) essere pertinenti e connesse al Progetto approvato, oltre che conformi ai criteri di ammissibilità delle spese di cui al precedente articolo B.3 e presentate secondo le Linee Guida per la rendicontazione delle spese ammissibili.

f) i Soggetti Beneficiari sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al Progetto ai sensi dell'articolo 125, par. 4 lett. b) del Regolamento 1303/2013: le spese devono essere, infatti, registrate ed essere chiaramente identificabili nella contabilità del Soggetto Beneficiario; le spese non attestabili tramite fatture/documenti giustificativi devono essere riscontrabili nella contabilità ed essere chiaramente riferibili al Progetto in base ad apposita documentazione che ne attesti l'imputazione percentuale alle attività finanziate;

La spesa a valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020 è ammissibile se sostenuta e quietanzata entro il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento comunitario: la presentazione della domanda di erogazione della tranche a saldo delle spese, corredata dalla relativa rendicontazione, potrà essere trasmessa entro e non oltre entro il termine massimo del 31 marzo 2023.

C.4.d Variazioni e rideterminazione dell'agevolazione

14) Sono consentiti scostamenti nelle spese rendicontate rispetto a quanto ammesso in sede di concessione, senza la necessità di richiedere una preventiva autorizzazione, a condizione che gli scostamenti, per singola tipologia di spesa, siano inferiori o uguali a +/-40% del valore delle spese ammesse in sede di concessione per tale tipologia di spesa, nel rispetto comunque dell'eventuale incidenza massima, se prevista, per ogni tipologia di spesa, (sono consentiti scostamenti superiori al +/- 40% a condizione che tale scostamento non pesi più del 10% del totale delle spese ammissibili).

Non sono, pertanto, ammissibili scostamenti, per singola tipologia di spesa, superiori a +/-40% del valore delle spese ammesse in sede di concessione per tale tipologia di spesa (ad eccezione degli scostamenti che non pesino più del 10% del totale delle spese ammissibili).

Non sono ammissibili scostamenti che intervengono su tipologie di spesa inizialmente non previste.

Alle condizioni di cui sopra, tali scostamenti non richiedono una preventiva autorizzazione di Regione Lombardia e non sarà pertanto necessario procedere con la richiesta di variazione ma sarà sufficiente dare chiara evidenza di tali modifiche nella relazione finale.

15) Qualora la spesa ammessa a seguito della verifica della rendicontazione risulti inferiore a quella ammessa in sede di concessione, il Finanziamento potrà essere proporzionalmente rideterminato con decreto regionale, sempre nel rispetto della percentuale di copertura ammessa (80%) e a condizione che, pena la decadenza, venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal Bando e agli obiettivi sostanziali del Progetto ammesso.

16) L'eventuale aumento delle spese complessive del Progetto rendicontate non determina in alcun caso incrementi dell'ammontare del Finanziamento concesso.

17) Successivamente al decreto di concessione e sino a 90 giorni naturali e consecutivi prima della Conclusione del Progetto, il Soggetto Beneficiario avrà facoltà di presentare al Responsabile del procedimento e al Gestore richieste di variazioni riconducibili al subentro di un nuovo soggetto nel Finanziamento in seguito a operazioni societarie (cd. variazioni societarie).

18) Il subentro potrà essere autorizzato dal Responsabile del Procedimento con apposito decreto entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, fatta salva la necessità di richiedere integrazioni e/o chiarimenti, previa verifica da parte del Gestore del rispetto dei requisiti:

a) soggettivi di cui all'articolo A.3 da parte del soggetto subentrante, solo se il subentro avviene prima dell'erogazione del saldo del Finanziamento;
b) previsti dalla metodologia credit scoring ai sensi della DGR n. 675/2018, in qualsiasi momento sino alla completa estinzione del Finanziamento.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei Soggetti Beneficiari

D.1.a Obblighi generali dei Soggetti Beneficiari

1) Fatto salvo il rispetto degli obblighi previsti nei precedenti articoli, i Soggetti Beneficiari sono altresì obbligati a:

a) assicurare che le attività siano realizzate in conformità agli obiettivi del Progetto approvato;
b) assicurare che il Progetto venga realizzato per almeno il 60% della spesa complessiva ammessa nel decreto di concessione e che eventuali scostamenti nella rendicontazione delle spese rispettino i limiti previsti all'articolo C.4.d;
c) avere una Sede Operativa attiva in Lombardia al momento della sottoscrizione del contratto di Finanziamento e all'erogazione del saldo del Finanziamento;
d) conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo del Finanziamento, la documentazione di spesa;
e) non cumulare l'agevolazione prevista dal presente Bando con altre agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis", ottenute per le medesime spese;
f) non alienare, cedere o distrarre i beni oggetto dell'agevolazione prima che abbia termine quanto previsto dal Progetto ammesso a Finanziamento, ovvero, se non definito, per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla concessione, come previsto dall'articolo 9 del Decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998;
g) collaborare ed accettare le ispezioni e i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto, sia durante che successivamente alla stessa e prestare tutta la collaborazione necessaria;
h) rispettare quanto previsto in tema di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del d. Lgs n. 231/2007 e delle successive disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia fino alla completa restituzione del Finanziamento e prestare tutta la collaborazione necessaria per consentire al Gestore le verifiche previste dalla predetta normativa;

i) presentare Garanzie idonee rispetto alle indicazioni contenute nel presente Bando e per l'importo del Finanziamento indicato nel decreto regionale di concessione del Finanziamento medesimo in caso di esercizio della facoltà di frazionamento della Garanzia come previsto all'articolo C.3.d comma 21 lettera b);

j) laddove applicabile, indicare gli importi ricevuti nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato in attuazione della Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129);

k) presentare la richiesta di erogazione della tranche a saldo a valere sul Finanziamento concesso entro e non oltre 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla Conclusione del Progetto come previsto all'articolo C.4.c.

D.1.b Obblighi informativi dei Soggetti Beneficiari

2) I Soggetti Beneficiari, si impegnano altresì a:

a) segnalare tempestivamente al Responsabile del procedimento e al Gestore:
   - eventuali modifiche anagrafiche (mutamento di denominazione sociale o di ragione sociale, localizzazioni all'interno del territorio della Lombardia) del Soggetto Beneficiario stesso intervenute successivamente alla presentazione della Domanda;
   - eventuali variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo soggetto nel Finanziamento intervenute dopo la sottoscrizione del contratto di Finanziamento; in tali ipotesi il Soggetto Beneficiario dovrà accompagnare la comunicazione con tutta la documentazione concernente l'intervenuta operazione societaria, al fine di consentire le necessarie verifiche sul soggetto subentrante;

b) comunicare, qualora richiesto da Regione Lombardia o dal Gestore, le informazioni necessarie per il monitoraggio delle attività, anche con riferimento all'impatto del Progetto concluso, con le modalità definite e rese note da Regione Lombardia.

D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa

3) Il Soggetto Beneficiario è tenuto ad evidenziare - secondo le modalità allo scopo individuate dall'Autorità di Gestione POR FESR 14-20 e declinate nel "Manuale per la pubblicità e la comunicazione delle attività promosse nell'ambito del Programma Operativo Regionale sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020" (disponibile all'indirizzo www.ue.regione.lombardia.it,

sezione Comunicare il Programma) in tutte le forme di pubblicizzazione ivi previste - che il Progetto è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione europea, dello Stato italiano e di Regione Lombardia, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - allegato XXII e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 - articoli 4 e 5.

4) Nello specifico, il Soggetto Beneficiario deve garantire la visibilità del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'operazione finanziata in tutte le misure di informazione e di comunicazione attraverso: l'apposizione dell'emblema dell'Unione europea con il riferimento al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che sostiene l'operazione, dell'emblema dello Stato italiano e del logo di Regione Lombardia, utilizzando i modelli disponibili all'indirizzo www.ue.regione.lombardia.it - Sezione Comunicare il Programma.

5) Il Soggetto Beneficiario deve fornire idonea documentazione fotografica delle forme di pubblicizzazione realizzate nelle modalità sopra indicate, da allegare alla richiesta di erogazione della tranche a saldo di cui al precedente articolo C.4.c.

Maggiori informazioni e approfondimenti, possono essere richieste all'indirizzo comunicazioneporfesr14-20@regione.lombardia.it.

D.2 Rinuncia, risoluzione del contratto di Finanziamento e decadenza

D.2.a Rinuncia

1) Il Soggetto Beneficiario può rinunciare alla realizzazione del Progetto e al Finanziamento concesso in qualsiasi momento.

2) Per comunicare la rinuncia il Soggetto Beneficiario dovrà inviare una PEC al Responsabile del procedimento di Regione Lombardia e al Gestore o, se disponibile, utilizzare l'apposito modulo di Bandi online. In tal caso Regione Lombardia prenderà atto della rinuncia, pronunziando, per l'effetto, con apposito Provvedimento la Decadenza della concessione.

D.2.b Risoluzione del contratto di Finanziamento e decadenza

3) Il contratto di Finanziamento viene risolto dal Gestore nei seguenti casi:

a) mancato rispetto dell'obbligo generale di cui al precedente articolo D.1.a comma 1, lettera h) (antiriciclaggio);

b) indebita percezione del Finanziamento accertata con provvedimento giudiziale per dolo o colpa grave del Soggetto Beneficiario;

c) mancato pagamento di due rate consecutive del Finanziamento entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza;

d) in caso di assoggettamento del Soggetto Beneficiario a fallimento o ad altre procedure concorsuali (specificatamente l'amministrazione straordinaria, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato fallimentare e il concordato preventivo), o alla liquidazione volontaria; non costituiscono causa di risoluzione del contratto di Finanziamento, il concordato preventivo omologato ai sensi dell'art. 180 della Legge Fallimentare e l'accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182 bis della predette Legge;

e) in caso di interdittiva antimafia;

f) in caso di irregolarità dei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Soggetto Beneficiario gestiti da Finlombarda, riscontrata al momento dell'erogazione del saldo del Finanziamento e non sanata entro 60 giorni naturali e consecutivi dalle comunicazioni di cui all'articolo C.4.b comma 5 lettera a).

4) Nei predetti casi, ad eccezione di quello di cui alla precedente lettera c), Regione Lombardia, a seguito della risoluzione del contratto di Finanziamento da parte del Gestore, provvederà a dichiarare la Decadenza della concessione.

5) Nell'ipotesi di risoluzione di cui al precedente comma 2 lettera c), il mancato rispetto del piano di ammortamento determina la Decadenza del beneficio del termine, disposto da Regione Lombardia con proprio provvedimento amministrativo, successivo alla risoluzione del contratto di Finanziamento.

D.2.c Decadenza totale/parziale e risoluzione del contratto di finanziamento

6) Regione Lombardia emanerà un apposito Provvedimento di Decadenza della concessione, totale o parziale, nei seguenti casi:

a) mancato rispetto entro il termine di 90 giorni naturali e consecutivi degli adempimenti post concessione previsti all'articolo C.4.a. comma 1;

b) in caso di irregolarità dei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Soggetto Beneficiario gestiti da Finlombarda, riscontrata al momento della stipula del contratto di Finanziamento e non sanata entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di cui all'articolo C.4.a comma 2.

c) variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo soggetto per il quale non risulti il possesso dei requisiti soggettivi previsti all'articolo A.3 del Bando o dei requisiti previsti dalla DGR n. 675/2018, a seconda del momento in cui intervengano le predette variazioni societarie, ai sensi di quanto previsto all'articolo C.4.d;

d) mancato rispetto di uno o più degli obblighi generali di cui al precedente articolo D.1.a comma 1, ad eccezione della lettera h) (antiriciclaggio).

Nei predetti casi, il Gestore, a seguito del Provvedimento di Decadenza della concessione, provvederà a dichiarare risolto il contratto di Finanziamento (qualora già stipulato) e a richiedere l'immediata restituzione secondo le modalità ed i termini stabiliti nel provvedimento regionale (qualora sia stata erogata l'Agevolazione in tutto o in parte).

D.2.d Sanzioni

1) Sia nelle ipotesi di decadenza della concessione cui segua la risoluzione del contratto di Finanziamento, che nelle ipotesi di risoluzione del contratto di Finanziamento cui segua apposito provvedimento di Regione Lombardia, gli importi dovuti dal Soggetto Beneficiario potranno essere incrementati degli interessi sanzionatori previsti ai sensi della normativa europea e nazionale applicabile al caso specifico.

D.3 Proroghe dei termini

1) Successivamente al decreto di concessione, il Soggetto Beneficiario avrà facoltà di presentare al Responsabile del procedimento non più di una richiesta di proroga fino a 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi aggiuntivi accompagnata da una relazione che ne comprovi la necessità al seguito del verificarsi di fatti sopravvenuti non imputabili al Soggetto beneficiario medesimo, che abbiano comportato un ritardo nell'inizio o nell'esecuzione del Progetto.

2) La proroga potrà essere concessa/autorizzata dal Responsabile del Procedimento con apposito provvedimento entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, fatta salva la necessità di richiedere integrazioni e/o chiarimenti.

D.4 Ispezioni e controlli

1) I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei Progetti al fine di verificare la rispondenza di quanto presentato nei Progetti ed oggetto di istruttoria.

D.5 Monitoraggio dei risultati

1) I Soggetti Beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti da Regione Lombardia, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, per effettuare il monitoraggio dei Progetti agevolati.

2) I Soggetti Beneficiari sono tenuti altresì a fornire, tramite Bandi on line, alcuni dati di monitoraggio, richiesti in sede di adesione e, in caso di avvenuta concessione, anche di rendicontazione, finalizzati esclusivamente a verificare l'avanzamento realizzativo del Progetto. Si specifica che tali informazioni non saranno oggetto di valutazione.

3) In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. n. 82/2005 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l.r. n. 1/2012), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione". Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

4) Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, gli indicatori individuati sono i seguenti:

a) N. di imprese che ricevono un sostegno;
b) N. di imprese che ricevono sovvenzioni;
c) N° di imprese che possiedono una certificazione ambientale di prodotto e/o certificazione di responsabilità sociale, di adesione a sistemi di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001) e/o sistemi di gestione dell'energia (ISO 50001).

D.6 Responsabile del procedimento

1) Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente pro-tempore della Struttura Competitività delle imprese sui mercati esteri della Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione.

D.7 Trattamento dati personali

1) In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE N. 2016/679 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 1.

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

1) Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicato sul B.U.R.L., su Bandi on line (www.bandi.servizirl.it), sul sito della Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it) e sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it).

2) Qualsiasi informazione relativa al Bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta al seguente link ed al seguente indirizzo di posta elettronica:

a) www.openinnovation.regione.lombardia.it/lineainternazionalizzazione, per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle Domande;

b) infopratica.lineainternazionalizzazione@finlombarda.it, per quesiti attinenti alle Domande ammesse a Finanziamento.

3) Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di Lombardia Informatica al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

a) dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico

b) dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica

4) Per rendere più agevole la partecipazione al Bando, in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata.

TITOLO	**POR FESR 2014-2020 - Linea Internazionalizzazione**
DI COSA SI TRATTA	Realizzazione di programmi integrati atti a sviluppare e/o consolidare la presenza e la capacità di azione delle PMI nei mercati esteri
CHI PUÒ PARTECIPARE	PMI iscritte al Registro delle Imprese ed attive da almeno 24 (ventiquattro) mesi con sede operativa in Lombardia
DOTAZIONE FINANZIARIA	€ 7.000.000,00
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	Finanziamento a tasso zero di importo compreso tra €50.000 e €500.000 fino a un massimo dell'80% delle spese ammissibili del Progetto
REGIME DI AIUTO DI STATO	De minimis
PROCEDURA DI SELEZIONE	La tipologia di procedura utilizzata è "Valutativa a sportello": le Domande saranno oggetto prima di istruttoria formale e poi di un istruttoria di merito composta da un'istruttoria tecnica e da un'istruttoria economico-finanziaria
DATA DI APERTURA	12:00 del 22/05/2019
DATA DI CHIUSURA	Sino ad esaurimento della dotazione finanziaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, salvo proroga
COME PARTECIPARE	La Domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal Soggetto Richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del **Sistema Informativo Bandi online** disponibile all'indirizzo: www.bandi.servizirl.it Ai fini della determinazione della data di presentazione della Domanda verrà considerata esclusivamente la data e l'ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite il sistema Bandi online come indicato nel Bando.
INFORMAZIONI E CONTATTI	Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi online scrivere a bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00. Per informazioni e segnalazioni relative al bando scrivere a: – www.openinnovation.regione.lombardia.it/lineainternazionalizzazione, per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle Domande; – infopratica.lineainternazionalizzazione@finlombarda.it, per quesiti attinenti alle Domande ammesse a Finanziamento.

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.9 Diritto di accesso agli atti

1) Il diritto di accesso agli atti relativi al Bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2) Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del Bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

3) Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti: Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione, Struttura Competitività delle imprese sui mercati esteri, Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it

4) La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

a) la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
b) la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
c) le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

5) Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50 euro.

6) L'accesso agli atti avviene con le modalità e i tempi previsti nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 16 della Legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria".

D.10 Altre informative

1) Si rende noto che i Finanziamenti di cui al presente Bando godono di privilegio speciale ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 dell'art. 9 "Revoca dei benefici e sanzioni", del D. Lgs. 123/98 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".

D.11 Definizioni e glossario

1) Ove non diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno nel presente Bando il significato loro attributo nelle seguenti definizioni, restando inteso che quelle al plurale sono applicabili al relativo termine al singolare e viceversa:

- "**Bandi on line o Sistema informativo**": il sistema informativo di Regione Lombardia per la gestione operativa del presente Bando, accessibile all'indirizzo www.bandi.servizirl.it;
- "**Bando**": il presente bando, con i relativi allegati;
- "**Conclusione del Progetto**": coincide con la data più recente dell'ultima quietanza;
- "**Domanda**": la domanda di partecipazione all'Iniziativa Linea Internazionalizzazione presentata tramite Bandi on line dal Soggetto Richiedente;
- "**Equivalente sovvenzione lordo o ESL**": il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi agevolabili; i costi agevolabili e le agevolazioni erogabili in diverse rate sono attualizzati al momento della concessione applicando il tasso di riferimento vigente alla stessa data fissato dalla Commissione europea, pubblicato sul sito web: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;
- "**Finanziamento**": l'agevolazione concessa in attuazione del Bando ed erogata a titolo di finanziamento a tasso agevolato;
- "**Finlombarda**" o "**Gestore**": Finlombarda S.p.A. (www.finlombarda.it) la società finanziaria del sistema regionale che svolgerà la funzione di soggetto gestore del Fondo Internazionalizzazione, sulla base di uno specifico incarico (Accordo di Finanziamento) da parte della Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020;
- "**Fondo Internazionalizzazione**": il fondo istituito con l.r. n. 35/2016 a valere sul quale opera la Linea Internazionalizzazione;
- "**Garanzia**": la garanzia ai sensi dell'articolo C.3.d del Bando a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di Finanziamento, come previsto dalla D.G.R. n.675/2018. Essa si configura come garanzia a scalare, in quanto verrà ridotta proporzionalmente in corrispondenza dei rimborsi effettuati dal Soggetto Beneficiario in conformità al piano di ammortamento;

- "**Impresa Consolidata**": l'impresa che dispone di dati contabili consuntivi riferiti ad almeno un biennio antecedente alla data di presentazione della Domanda (ossia con almeno due bilanci approvati ovvero due dichiarazioni fiscali presentate ovvero documentazione equipollente);
- "**Impresa Insolvente**": ai sensi del Regolamento de minimis si definisce insolvente l'impresa oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o che si trova nelle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- "**Impresa unica**": si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima; e) le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui ai precedenti punti per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica;
- "**Linea**": la Linea di intervento Internazionalizzazione a valere sul Fondo Internazionalizzazione;
- "**PMI**": le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'allegato I del Regolamento (UE) n.651/2014 del 17 giugno 2014, che riprende la Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUCE L 124 del 20 maggio 2003, pag. 36);
- "**Progetto**": il progetto di sviluppo internazionale per il quale si richiede il Finanziamento;
- **"Provvedimento di Decadenza del beneficio del termine"**: il provvedimento amministrativo con il quale Regione Lombardia, nei casi previsti dal Bando, prende atto del venir meno delle condizioni dell'originario rapporto di finanziamento e dei nuovi termini per la restituzione.
- **"Provvedimento di Decadenza della concessione"**: il provvedimento amministrativo di ritiro dell'originario decreto di concessione, adottato da Regione Lombardia nei casi previsti dal Bando.
- "**Sede Operativa**": un'unità locale risultante da visura camerale corrispondente ad esempio a: impianto operativo o amministrativo – gestionale (es. laboratorio, officina, stabilimento, magazzino, deposito, ufficio, negozio, filiale, agenzia, centro di formazione, miniera, ecc.,) nella quale

l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche; tale sede può coincidere anche con la sede legale dell'impresa;

- "**Soggetto Beneficiario**": il soggetto destinatario delle agevolazioni concesse a valere del presente Bando, ossia la PMI che, a seguito della presentazione di un progetto di sviluppo internazionale, viene ammessa al Finanziamento;
- "**Soggetto Richiedente**": il soggetto che presenta la Domanda;
- "**Start up**": l'impresa che, pur costituita, iscritta al Registro delle Imprese ed attiva da almeno 24 (ventiquattro) mesi alla data di presentazione della Domanda, non sia in possesso di almeno due bilanci approvati ovvero due dichiarazioni fiscali presentate ovvero documentazione equipollente;
- "**TUB**": il Testo Unico Bancario di cui al d.lgs. n. 385 del 1993 e ss.mm.ii.

D.12 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Presentazione della Domanda su Bandi On Line	Apertura: 12:00 del 22/05/2019 Chiusura: sino ad esaurimento della dotazione finanziaria	www.bandi.servizirl.it
Esito della valutazione delle Domande presentate	Entro 90 giorni dalla presentazione della Domanda	
Stipula dei contratti di Finanziamento	Entro 30 giorni dall'invio di tutta la documentazione necessaria completa da parte del Soggetto Beneficiario	
Erogazione anticipo (50%)	Successiva alla stipula del contratto di Finanziamento	
Durata dei Progetti	18 mesi, salvo proroga sino a 3 mesi, dalla data del decreto di concessione del Finanziamento	
Presentazione della rendicontazione delle spese	Entro 90 giorni dalla Conclusione del Progetto	www.bandi.servizirl.it
Verifica della rendicontazione delle spese	Entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione delle spese	
Erogazione saldo (50%)	Successiva alla verifica della rendicontazione	

D.13 Allegati/informative e istruzioni

Allegato 1 - Informativa relativa al trattamento dei dati

(*) INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DATI PER LA LINEA INTERNAZIONALIZZAZIONE

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, dal D. LGS 30 /06/2003 n. 196 e dal D. LGS 10/08/2018 n. 101 desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta Regione Lombardia.

1. Finalità del trattamento

I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento. Ne consegue che i dati personali saranno utilizzati dagli uffici regionali nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa: adempimenti connessi al procedimento amministrativo per la valutazione dei progetti relativi al bando "Linea Internazionalizzazione" ai fini della concessione e successiva erogazione.

2. Modalità di trattamento e conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.

3. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

Regione non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

4. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è Regione Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1.

5. Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

6. Ambito di comunicazione e diffusione

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, Autorità giudiziarie, consulenti o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge. Nello specifico i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").

I Suoi dati inoltre, vengono trattati da Finlombarda S.p.A. in qualità di ente gestore della misura e da Lispa quale soggetto gestore del sistema informativo BANDI ON LINE.

7. Trasferimento dei dati personali all'estero

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

8. Tempi conservazione dei dati

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

9. Diritti dell'interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

d) ottenere la limitazione del trattamento;

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;

h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

j) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Regione Lombardia, all'indirizzo postale della sede legale o all'indirizzo mail ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it.

Allegato 2 – Descrizione del progetto

REGIONE LOMBARDIA

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020
OBIETTIVO "INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE"

(cofinanziato con il FESR)

ASSE PRIORITARIO III – PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Azione III.3.B.1.1 - Progetti di promozione dell'export, destinati a imprese e loro forme aggregate su base territoriale o settoriale

BANDO LINEA INTERNAZIONALIZZAZIONE
DESCRIZIONE DEL PROGETTO

1. **Denominazione del Soggetto richiedente**

2. **Titolo e acronimo (se disponibile) del progetto**
   Ampliare lo spazio a disposizione per le risposte per quanto necessario

3. **Breve descrizione dell'impresa proponente, del suo know how e dei prodotti/servizi**
   Massimo 1.000 caratteri

4. **Indicare la percentuale di fatturato sviluppato sull'estero nel corso dell'ultimo triennio**
   Suddividere il fatturato estero per annualità

COMPILARE LE SEGUENTI SEZIONI (OBBLIGATORIE) AVENDO CURA DI FORNIRE LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER POTER VALUTARE IL PROGETTO SECONDO I CRITERI DI VALUTAZIONE DETTAGLIATI ALL'ART. C.3 DEL BANDO

A. QUALITÀ PROGETTUALE

5. Descrivere dettagliatamente gli obiettivi che si intendono raggiungere mediante il progetto proposto

Ampliare lo spazio a disposizione per le risposte per quanto necessario

6. Descrivere in modo dettagliato le azioni che si andranno a realizzare

6.a Partecipazione a fiere internazionali in Italia e all'estero e ad eventi a queste collegati organizzati al massimo 10 giorni prima o dopo la fiera (ad es. workshop, eventi B2B, seminari, ecc.)

Ampliare lo spazio a disposizione per le risposte per quanto necessario. Replicabile n. volte a seconda delle azioni previste coerentemente con quanto indicato nel cronoprogramma di cui al successivo punto n.8.

- ✓ Azione n. 1

- ✓ Azione n…

6.b Istituzione temporanea all'estero (per un periodo di massimo 6 mesi) di show-room/spazi espositivi per la promozione dei prodotti/brand sui mercati esteri

Ampliare lo spazio a disposizione per le risposte per quanto necessario. Replicabile n. volte a seconda delle azioni previste coerentemente con quanto indicato nel cronoprogramma di cui al successivo punto n.8.

- ✓ Azione n. 1

- ✓ Azione n…

6.c Azioni di comunicazione ed advertising per la promozione di prodotti o brand su mercati esteri non aventi carattere di vendita diretta o indiretta

Ampliare lo spazio a disposizione per le risposte per quanto necessario. Replicabile n. volte a seconda delle azioni previste coerentemente con quanto indicato nel cronoprogramma di cui al successivo punto n.8.

- ✓ Azione n. 1

- ✓ Azione n…

6.d Consulenze in relazione al progetto di internazionalizzazione

Ampliare lo spazio a disposizione per le risposte per quanto necessario. Replicabile n. volte a seconda delle azioni previste coerentemente con quanto indicato nel cronoprogramma di cui al successivo punto n.8.

- ✓ Azione n. 1

- ✓ Azione n…

6.e Conseguimento di certificazioni estere per prodotti da promuovere nei paesi target (incluse le certificazioni per l'ottenimento dello status di Operatore Economico Autorizzato e delle altre figure di esportatore autorizzato previste dagli accordi di libero scambio siglati dalla UE con Paesi terzi)

Ampliare lo spazio a disposizione per le risposte per quanto necessario. Replicabile n. volte a seconda delle azioni previste coerentemente con quanto indicato nel cronoprogramma di cui al successivo punto n.8.

- ✓ Azione n. 1

- ✓ Azione n…

7. Dettaglio analitico delle tipologie di spesa

TAB. 7.a – Partecipazione a fiere internazionali in Italia e all'estero e ad eventi a queste collegati

Descrizione	Costo IVA esclusa (€)
Campo replicabile n. volte	
TOTALE	€ 0,00

TAB. 7.b – Istituzione temporanea all'estero di show-room/spazi espositivi

Descrizione	Costo IVA esclusa (€)
Campo replicabile n. volte	
TOTALE	€ 0,00

TAB. 7.c – Azioni di comunicazione ed advertising per la promozione di prodotti o brand su mercati esteri non aventi carattere di vendita diretta o indiretta

Descrizione	Costo IVA esclusa (€)
Campo replicabile n. volte	
TOTALE	€ 0,00

TAB. 7.d – Consulenze in relazione al progetto di internazionalizzazione

Descrizione	Costo IVA esclusa (€)
Campo replicabile n. volte	
TOTALE	€ 0,00

TAB. 7.e – Conseguimento di certificazioni estere per prodotti da promuovere nei paesi target

Descrizione	Costo IVA esclusa (€)
Campo replicabile n. volte	
TOTALE	€ 0,00

8. Descrizione del cronoprogramma indicativo delle attività

Redigere il seguente schema coerentemente con le azioni indicate al punto 6

Attività	Anno 1												Anno 2					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
a) Partecipazione a fiere internazionali in Italia e all'estero e ad eventi a queste collegati organizzati al massimo 10 giorni prima o dopo la fiera																		
Azione n.1																		
Azione n.																		
b) Istituzione temporanea all'estero (per un periodo di massimo 6 mesi) di show-room/spazi espositivi per la promozione dei prodotti/brand sui mercati esteri																		
...																		
...																		
c) Azioni di comunicazione ed advertising per la promozione di prodotti o brand su mercati esteri non aventi carattere di vendita diretta o indiretta																		
...																		
...																		
d) Consulenze in relazione al progetto di internazionalizzazione																		
...																		
...																		
e) Conseguimento di certificazioni estere per prodotti da promuovere nei paesi target																		
...																		
...																		

B. QUALITÀ DELL'ANALISI DI CONTESTO E STRATEGICA

9. Effettuare un'analisi di contesto e strategica in relazione al settore di attività

Ampliare lo spazio a disposizione per la risposta per quanto necessario

10. Effettuare un'analisi di contesto e strategica in relazione al mercato di destinazione

Ampliare lo spazio a disposizione per la risposta per quanto necessario